



CENTRO ALTI
STUDI DIFESA



ISTITUTO DI RICERCA E
ANALISI DELLA DIFESA

Annalisa Ciampi

“La marittimità nazionale finalmente riconosciuta con l’istituzione di una Zona Economica Esclusiva (legge 14 giugno 2021 nr. 91). Il Mediterraneo rappresenta oggi un *vacuum* securitario sempre più pervaso dal maggior attivismo di Paesi che cercano di guadagnare spazi. L’Italia e, in primis, la Marina Militare, che ruolo dovranno esercitare all’interno per l’approvvigionamento di risorse e aree di influenza per avvantaggiare i propri interessi di questa neoistituita ZEE?”

(Codice AS-SMM-02)





ISTITUTO DI RICERCA E ANALISI DELLA DIFESA

L'Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa (di seguito IRAD), per le esigenze del Ministero della Difesa, è responsabile di svolgere e coordinare attività di ricerca, alta formazione e analisi a carattere strategico sui fenomeni di natura politica, economica, sociale, culturale, militare e sull'effetto dell'introduzione di nuove tecnologie che determinano apprezzabili cambiamenti dello scenario di difesa e sicurezza, contribuendo allo sviluppo della cultura e della conoscenza a favore della collettività e dell'interesse nazionale.

L'IRAD, su indicazioni del Ministro della difesa, svolge attività di ricerca in accordo con la disciplina di Valutazione della Qualità della Ricerca e sulla base della Programma nazionale per la ricerca, sviluppandone le tematiche in coordinamento con la Direzione di Alta Formazione e Ricerca del CASD.

L'Istituto provvede all'attivazione e al supporto di dottorati di ricerca e contribuisce alle attività di Alta Formazione del CASD nelle materie d'interesse relative alle aree: Sviluppo Organizzativo; Strategia globale e sicurezza/Scienze Strategiche; Innovazione, dimensione digitale, tecnologie e cyber security; Giuridica.

L'Istituto opera in coordinamento con altri organismi della Difesa e in consorzio con Università, imprese e industria del settore difesa e sicurezza; inoltre, agisce in sinergia con le realtà pubbliche e private, in Italia e all'estero, che operano nel campo della ricerca scientifica, dell'analisi e dello studio.

L'Istituto, avvalendosi del supporto consultivo del Comitato scientifico, è responsabile della programmazione, consulenza e supervisione scientifica delle attività accademiche, di ricerca e pubblicistiche.

L'IRAD si avvale altresì per le attività d'istituto di personale qualificato "ricercatore della Difesa, oltre a ricercatori a contratto e assistenti di ricerca, dottorandi e ricercatori post-dottorato.

L'IRAD, situato presso Palazzo Salviati a Roma, è posto alle dipendenze del Presidente del CASD ed è retto da un Ufficiale Generale di Brigata o grado equivalente che svolge il ruolo di Direttore.

Il Ministro della Difesa, sentiti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, d'intesa con il Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti, per gli argomenti di rispettivo interesse, emana le direttive in merito alle attività di ricerca strategica, stabilendo le linee guida per l'attività di analisi e di collaborazione con le istituzioni omologhe e definendo i temi di studio da assegnare all'IRAD.

I ricercatori sono lasciati liberi di esprimere il proprio pensiero sugli argomenti trattati: il contenuto degli studi pubblicati riflette quindi esclusivamente il pensiero dei singoli autori e non quello del Ministero della Difesa né delle eventuali Istituzioni militari e/o civili alle quali i Ricercatori stessi appartengono.



CENTRO ALTI
STUDI DIFESA



ISTITUTO DI RICERCA E
ANALISI DELLA DIFESA

Annalisa Ciampi

“La marittimità nazionale finalmente riconosciuta con l’istituzione di una Zona Economica Esclusiva (legge 14 giugno 2021 nr. 91). Il Mediterraneo rappresenta oggi un *vacuum* securitario sempre più pervaso dal maggior attivismo di Paesi che cercano di guadagnare spazi per l’approvvigionamento di risorse e aree di influenza per avvantaggiare i propri interessi. L’Italia e, in primis, la Marina Militare, che ruolo dovranno esercitare all’interno di questa neoistituita ZEE?”

(Codice AS-SMM-02)

“La marittimità nazionale finalmente riconosciuta con l’istituzione di una Zona Economica Esclusiva (legge 14 giugno 2021 nr. 91). Il Mediterraneo rappresenta oggi un *vacuum* securitario sempre più pervaso dal maggior attivismo di Paesi che cercano di guadagnare spazi per l’approvvigionamento di risorse e aree di influenza per avvantaggiare i propri interessi. L’Italia e, in primis, la Marina Militare, che ruolo dovranno esercitare all’interno di questa neoistituita ZEE?”



NOTA DI SALVAGUARDIA

Quanto contenuto in questo volume riflette esclusivamente il pensiero dell’autore, e non quello del Ministero della Difesa né delle eventuali Istituzioni militari e/o civili alle quali l’autore stesso appartiene.

NOTE

Le analisi sono sviluppate utilizzando informazioni disponibili su fonti aperte.

Questo volume è stato curato dall’**Ufficio Studi, Analisi e Innovazione dell’IRAD**.

Direttore

Gen. B. Gualtierio Iacono

Capo dell’Ufficio Studi, Analisi e Innovazione

Col. Pil. Loris Tabacchi

Progetto grafico

1° Mar. Massimo Lanfranco – C° 2^a cl. Gianluca Bisanti – Serg. Manuel Santaniello

Revisione e coordinamento

**C.A. Massimo Gardini – S.Ten. Elena PICCHI – Funz. Amm. Aurora Buttinelli –
Ass. Amm. Caterina Tarozzi**

Autrice

Annalisa Ciampi

Stampato dalla Tipografia del **Centro Alti Studi per la Difesa**

Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa

Ufficio Studi, Analisi e Innovazione

Palazzo Salviati

Piazza della Rovere, 83 - 00165 – Roma

tel. 06 4691 3205

e-mail: irad.usai.capo@casd.difesa.it

chiusa a novembre 2024

ISBN 9791255150800

INDICE

Sommario	7
Abstract	9
CAPITOLO I	11
L'ISTITUTO DELLA ZEE SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE	11
1. Introduzione	11
2. Origine, poteri e delimitazione	12
3. Rapporto con la piattaforma continentale e la zona contigua	16
4. Zone Esclusive (o Riservate) di Pesca (ZEP), Zone di Protezione Ecologica (ZPE) e Zone di Protezione di Pesca (ZPP)	18
CAPITOLO II	20
LA DELIMITAZIONE DELLA ZEE DELL'ITALIA	20
1. Paesi con accordi di delimitazione della piattaforma continentale	21
2. Paesi privi di accordi di delimitazione della piattaforma continentale	25
3. Mar Adriatico e Mar Egeo: Montenegro, Albania, Croazia, Grecia	27
4. Mar Mediterraneo: Francia e Spagna	27
5. Mar Mediterraneo del sud: Tunisia, Libia, Malta, Algeria	27
CAPITOLO III	28
SETTORI INTERESSATI E QUESTIONI RILEVANTI PER L'ITALIA	28
1. Pesca e altre risorse biologiche	28
2. Gas naturale e altri idrocarburi	31
3. ZEE e transizione ecologica: impianti eolici, moto ondoso, correnti e altre fonti di approvvigionamento energetico rinnovabili	33
4. ZEE e transizione ecologica – Risorse minerarie di interesse strategico	35
5. Trasporti e Comunicazioni	35
6. Patrimonio culturale subacqueo e ambiente marino	38
7. Immigrazione	39
8. Spazio aereo	40
CAPITOLO IV	42
RACCOMANDAZIONI DI <i>POLICY</i>	42
1. Sul metodo: come l'Italia dovrebbe muoversi sul piano delle relazioni internazionali con i Paesi limitrofi e sul piano legislativo interno	42

2. Sul merito: le priorità delle questioni immigrazione, gas naturale e altre fonti di approvvigionamento energetico, e pesca	43
Conclusioni	45
Bibliografia	48
Nota sull'IRAD e Nota sull'Autrice	54

Sommario

La presente ricerca mette in luce le caratteristiche specifiche di quella parte di mare che va sotto il nome di zona economica esclusiva (ZEE), secondo il diritto internazionale del mare. A differenza di altre parti di mare (come le acque interne, il mare territoriale e la piattaforma continentale), la ZEE e i diritti che ne conseguono non sono automaticamente posseduti da tutti gli Stati che hanno un accesso al mare. La ZEE ha bisogno di essere rivendicata da ciascuno Stato attraverso uno specifico atto che la istituisca.

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (c.d. Convenzione di Montego Bay, che costituisce il punto di riferimento per la disciplina internazionale anche consuetudinaria in materia, ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994 n. 689), nella ZEE lo Stato costiero gode di diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche e non biologiche che si trovano nella colonna d'aria e nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, nonché di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti. Lo Stato costiero esercita, inoltre, la propria giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica marina, protezione e preservazione dell'ambiente marino.

Benché si tratti di un istituto conosciuto da almeno mezzo secolo e nonostante l'interesse alla sua istituzione da parte dello Stato italiano, in virtù del possesso di una delle più importanti flotte pescherecce e della sua posizione geografica strategica all'interno del Mar Mediterraneo, l'Italia non è stata sollecita nella proclamazione di una propria ZEE. Solo di recente, infatti, l'Italia vi ha finalmente provveduto con legge 14 giugno 2021 n. 91 (entrata in vigore l'8 luglio 2021). È da precisare, peraltro, che tale legge "autorizza" l'istituzione della ZEE, cui si dovrà provvedere "con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale" (art. 1(2)). Sennonché, alla data di chiusura del presente studio (11 ottobre 2023), tale DPR non risulta essere stato emanato.

Per il nostro Paese si tratta dunque di un istituto che attende ancora propriamente di vedere la luce e le cui potenzialità (sommariamente delineate nel Capitolo I) sono in gran parte inesplorate. La ricerca offre, pertanto, un contributo nella direzione di colmare ed eventualmente recuperare tale ritardo.

Preliminare alla definizione dei diritti e dei poteri che spettano all'Italia quale Stato costiero che ha istituito la ZEE, è la questione della sua delimitazione (cui è dedicato il Capitolo II). Il diritto internazionale del mare, infatti, consente a ciascuno Stato di estendere

la propria ZEE fino a 200 miglia marine a partire dalla linea di base del mare territoriale. Quando, però, l'andamento della costa non è lineare ma concavo o convesso e/o nel caso in cui la parte di mare fra lo Stato costiero e lo Stato o gli Stati che lo fronteggiano è inferiore alle 400 miglia marine, la Convenzione di Montego Bay prevede che alla equa delimitazione della ZEE si provveda attraverso accordi fra gli Stati interessati.

Per l'Italia, che si trova al centro del Mediterraneo, sono molti gli Stati frontisti e adiacenti che, a loro volta, hanno rivendicato la propria ZEE e, rispetto ai quali, si pone dunque il problema della delimitazione delle rispettive ZEE. Per taluni di questi la questione della delimitazione è stata risolta, per altri, invece, è ancora aperta – con i relativi trattati a tutt'oggi in corso di negoziazione oppure in attesa di ratifica e relativa entrata in vigore.

La parte centrale della ricerca (Capitolo III) offre una mappatura delle questioni e degli interessi più rilevanti per l'Italia (dalle risorse minerarie, il gas naturale, altri idrocarburi e la pesca alla biodiversità, le vie di comunicazione, i flussi migratori, l'uso dello spazio aereo, etc.), delineando per ciascuno lo stato dell'arte e le possibili linee di sviluppo.

Fra di essi spiccano gli interessi economici, ma anche l'importanza geostrategica della ZEE italiana, alla luce dei cambiamenti geopolitici in atto (post-pandemia, guerra in Ucraina, transizione energetica) sia in relazione all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che sul piano puramente nazionale, nell'ambito di quella che, almeno per ora, appare una inarrestabile tendenza di tutti gli Stati, ivi inclusi quelli europei, all'autonomia strategica.

L'ultima parte (Capitolo 4) offre alcune raccomandazioni di *policy* sia di metodo che di merito.

Per quanto attiene al metodo, la ricerca indica come l'Italia dovrebbe muoversi sul piano legislativo interno e delle relazioni internazionali con i Paesi limitrofi – in particolare, con la Francia – e con i Paesi del Mediterraneo, ai fini della definizione delle questioni pendenti sulla delimitazione delle rispettive ZEE.

Nel merito, invece, paiono prioritarie le questioni relative alle forniture di gas naturale e alle energie rinnovabili – entrambe rilevanti ai fini della strategia nazionale diretta alla diversificazione, al controllo e quindi all'autonomia delle principali fonti di approvvigionamento energetico – e la conservazione dell'ambiente marino. Essenziale risulterà, al riguardo, il coordinamento delle scelte inerenti alla ZEE con quelle nell'ambito del c.d. Piano Mattei per l'Africa (annunciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri fin dai primi mesi dalla sua istituzione) nonché del Piano Nazionale del Mare, approvato dal Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare istituito presso il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare il 31 luglio 2023 (il cui testo, alla data di conclusione del presente studio, non è ancora stato reso pubblico).

Abstract

This research highlights the specific features of that part of the sea known as the Exclusive Economic Zone (EEZ) under international maritime law. Unlike other parts of the sea (such as the internal waters, the territorial sea and the continental shelf), the EEZ and the rights accruing to it are not automatically owned by all States that have access to the sea. The EEZ needs to be claimed by each State through a specific act establishing it.

The point of reference for international, including customary, regulations on the subject is the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, also known as the Montego Bay Convention, ratified by Italy by Law No. 689 of December 2, 1994). According to the latter, in the EEZ, the coastal State has sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds; the coastal State has also jurisdiction with regard to the establishment and use of artificial islands, installations and structures, marine scientific research; and the protection and preservation of the marine environment.

Although the EEZ has been known for at least half a century and although Italy had every interest in its establishment, as a state possessing one of the most important fishing fleets in the Mediterranean Sea and with a strategic geographical position at the centre of it, Italy has not been prompt in proclaiming its own EEZ. Only recently, in fact, has Italy finally done so with Law No. 91 of June 14, 2021 (which came into force on July 8, 2021). It should be noted, however, that the law merely "authorizes" the establishment of the EEZ, which is to be "established by decree of the President of the Republic, after deliberation of the Council of Ministers, upon the proposal of the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation" (Art. 1(2)). As of the closing date of this study (October 11, 2023), no such Presidential Decree appears to have been issued.

For Italy, therefore, the EEZ is an institution that is still properly waiting to see the light and the potentials of which (summarily outlined in Chapter I) are still largely unexplored. This research aims to offer a contribution in the direction of bridging and possibly catching up with this delay.

Preliminary to the definition of the rights and powers accruing to Italy as the coastal state that established an EEZ, is the question of its delimitation (to which Chapter II is devoted). The international law of the sea, in fact, allows each State to extend its EEZ up to 200 nautical miles from the baseline of the territorial sea. However, when the coastline is

not linear but concave or convex and/or when the portion of sea between the coastal State and the State or States facing it is less than 400 nautical miles, the Montego Bay Convention provides for the equitable delimitation of the EEZ through agreements between the states concerned.

Because Italy is located in the center of the Mediterranean, there are many bordering and adjacent states, which in turn have claimed their own EEZs and with respect to which the issue of delimitation of their respective EEZs therefore arises. For some of these, the problem of delimitation has been solved, for others it is still open – with the relevant treaties still being negotiated or awaiting for ratification and entry into force.

The central part of the research (Chapter III) maps out Italy's most relevant issues and interests in the EEZ (from mineral resources, natural gas, other hydrocarbons and fisheries to biodiversity, communication routes, migration flows, airspace use, etc.), outlining for each of them the state of the art and the possible lines of development.

Prominent among them are the economic interests, but also the geostrategic importance of the Italian EEZ, in light of ongoing geopolitical changes (the post-pandemic recovery, the war in Ukraine, and the energy transition) both in relation to Italy's membership in the European Union and on a purely national level, as part of what, at least for now, appears to be an unstoppable trend of all states, including European ones, toward strategic autonomy.

In the last part (Chapter 4), the research offers some policy recommendations on method and substance.

First, it suggests ways for Italy to move forward at the level of both domestic legislation and international relations with neighbouring countries – in particular, with France and with Mediterranean countries, for the purpose of settling pending issues on the delimitation of their respective EEZs.

On the merits, it then prioritises issues relating to natural gas and renewable energy supplies – because of the national strategy directed at the diversification, control and hence autonomy of energy supply sources – and the protection and conservation of the marine environment. Of key importance in this regard appears the coordination of policy choices related to the EEZ with those within the so-called Mattei Plan for Africa (announced by the Prime Minister's Office since the very first months of its establishment) as well as the National Plan for the Sea (*Piano Nazionale del Mare*) approved by the Inter-ministerial Committee for Sea Policies established at the Ministry for Civil Protection and Sea Policies on July 31, 2023 (the text of which at the date of completion of this study has yet to be made public).

CAPITOLO I

L'ISTITUTO DELLA ZEE SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE

1. Introduzione

A differenza di altre parti di mare (come le acque interne, il mare territoriale e la piattaforma continentale), la ZEE e i diritti che ne conseguono non sono automaticamente posseduti da tutti gli Stati che hanno un accesso al mare. La ZEE ha bisogno di essere rivendicata da ciascuno Stato attraverso uno specifico atto che la istituisca.

Punto di riferimento per la disciplina internazionale, anche consuetudinaria, in materia è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (c.d. Convenzione di Montego Bay, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 2 dicembre 1994 n. 689). La ZEE si è infatti affermata a partire dagli anni '70 sulla base del diritto internazionale consuetudinario (di cui la stessa Convenzione di Montego Bay ha rappresentato in gran parte la codificazione)¹. La relativa disciplina opera, dunque, anche per gli Stati che non l'hanno ratificata; segnatamente, oltre agli Stati Uniti², rilevanti per l'Italia sono quattro Stati del Mediterraneo che hanno istituito una propria ZEE: Israele, Siria, Turchia e Libia³.

Benché si tratti di un istituto conosciuto da almeno mezzo secolo e nonostante avesse tutto l'interesse alla sua istituzione, quale Stato possessore di una delle più importanti flotte

1 Nell'affare relativo alla piattaforma continentale (*Libia c. Malta*, sentenza del 3 giugno 1985, *ICJ Reports* 4), la Corte internazionale di giustizia ha dichiarato che "l'istituzione della zona economica esclusiva, con la sua regola sui diritti in ragione della distanza, è dimostrata dalla prassi degli Stati di essere divenuta parte del diritto consuetudinario". Questo fatto – ha aggiunto la Corte – è incontestabile e rende applicabile il concetto di ZEE indipendentemente dalle disposizioni della Convenzione. Si veda anche, più recentemente, Corte internazionale di giustizia, sentenza del 21 aprile 2022, nell'affare delle pretese violazioni dei diritti sovrani e degli spazi marini nel Mar dei Caraibi (*Nicaragua c. Colombia*), in particolare, per l'affermazione che: "Le regole di diritto internazionale consuetudinario relative agli obblighi e ai diritti degli Stati costieri e degli altri Stati nella zona economica esclusiva si trovano riflesse in varie disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, incluse le regole di cui agli articoli 56, 58, 61, 62 e 73." Massime reperibili in *Rivista di diritto internazionale*, 2022, 4: 1141-1144.

2 Il 10 marzo 1983, il presidente Ronald Reagan firmò la proclamazione presidenziale 5030, che istituiva una ZEE di 200 miglia per gli Stati Uniti. Sebbene non siano parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, gli Stati Uniti riconoscono che parti della Convenzione costituiscono diritto internazionale consuetudinario. Inoltre, anche se restano da stabilire potenziali divergenze tra la Convenzione e il diritto internazionale consuetudinario, è importante notare che molti sforzi degli Stati Uniti in materia di sviluppo delle attività e gestione delle risorse marine riflettono gli approcci stabiliti nella Convenzione. Salcido R. E. (2010). *Law Applicable on the Outer Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone*. *The American Journal of Comparative Law*. Vol. 58. Supplement: Welcoming the World: U. S. National Reports to the XVIIIth International Congress of Comparative Law. 407-435 (testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/20744548>); Pendley W. P. (1986). *Development of the Exclusive Economic Zone*. In *Natural Resources & Environment*. Vol. 2. Public Lands and Land Use, 1: 29-32 (testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/40912328>).

3 Mentre la Libia ha firmato ma non ratificato la Convenzione di Montego Bay, i primi tre non l'hanno neppure firmata. Sulla rilevanza della Convenzione di Montego Bay per gli Stati terzi, si veda anche Lee L.T. (1983). *The Law of the Sea Convention and Third States*. *The American Journal of International Law*. Vol. 77, 3: 541-568. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/2201077>.

pescherecce del Mar Mediterraneo e con una posizione geografica strategica al centro del medesimo, l'Italia non è stata sollecitata nella proclamazione di una propria ZEE.

Solo di recente, infatti, vi ha finalmente provveduto con legge 14 giugno 2021 n. 91 (entrata in vigore l'8 luglio 2021)⁴. È da precisare, peraltro, che tale legge "autorizza" l'istituzione della ZEE, cui si dovrà provvedere "con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale" (art. 1(2)). Sennonché, alla data di chiusura del presente studio (11 ottobre 2023), tale DPR non risulta essere stato emanato.

Per il nostro Paese, si tratta quindi un istituto che attende ancora propriamente di vedere la luce e le cui potenzialità (sommariamente delineate nel Capitolo I) sono in gran parte inesplorate⁵.

La ricerca offre dunque un contributo nella direzione di colmare ed eventualmente recuperare tale ritardo.

2. Origine, poteri e delimitazione

Secondo il diritto internazionale, la ZEE attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani relativi allo sfruttamento e alla gestione delle risorse, biologiche e non, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, ma anche diritti connessi ad altre attività di sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti, e di esplorazione (art. 56(1)(a) della Convenzione di Montego Bay). È attribuita, altresì, allo Stato costiero la giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica marina, protezione e preservazione dell'ambiente marino (art. 56(1)(b))⁶.

4 Sui lavori preparatori della legge – di iniziativa parlamentare, non governativa – si veda il documento della Camera dei Deputati il cui testo è disponibile al sito: <https://temi.camera.it/leg18/temi/istituzione-della-zona-economica-esclusiva.html>

5 Fra i primi commenti, Leandro A., a cura di (2021), *La zona economica esclusiva italiana: ragioni, ambito, delimitazioni e sfide*. Bari: Cacucci Editore; Sapienza R. (2021). Una Zona Economica Esclusiva per l'Italia. A prima lettura sulla legge n. 91 del 14 giugno 2021. *Fogli di lavoro per il Diritto Internazionale*. Testo disponibile al sito: https://www.lex.unict.it/sites/default/files/files/Crio/FogliLavoro/2021-2/FLADI_2021_2-12.pdf; Sebbio A. (2022). Sulla l. n. 91/2021 e l'istituenda zona economica esclusiva italiana alla luce della prassi, *Ordines*, 2: 332-352. Testo disponibile al sito: <https://www.ordines.it/sulla-l-n-912021-e-listituenda-zona-economica-esclusiva-italiana-alla-luce-della-prassi/>.

6 L'art. 56(1) della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare è così formulato: "Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode di:
a) diritti sovrani sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti;
b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, in materia di:
i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture,
ii) ricerca scientifica marina,
iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino,
c) altri diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione."

È, inoltre, previsto che nell'esercitare i propri diritti e assolvere i propri doveri nella ZEE, lo Stato costiero tenga in debito conto i diritti e doveri degli altri Stati (art. 56(2))⁷.

Per quanto riguarda i diritti dello Stato costiero relativamente al fondo del mare e al suo sottosuolo, questi sostanzialmente coincidono con quelli inerenti alla piattaforma continentale (su cui si veda il prossimo paragrafo)⁸. Oltre al suolo e al sottosuolo marino, la ZEE concerne la colonna d'acqua e di aria sovrastanti. Rimangono salve, tuttavia, per tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale, le libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini – analogamente a quanto avviene nell'alto mare (art. 58)⁹.

Storicamente, infatti, il fenomeno della ZEE risale alle pretese di alcuni Stati costieri all'esclusività, o almeno alla priorità, nello sfruttamento delle risorse biologiche oltre il mare territoriale, a fronte dello sviluppo di tecniche che hanno reso possibile la pesca in zone anche molto lontane dalle proprie coste¹⁰. Quello che si è affermato è un potere primario, non necessariamente esclusivo, allo sfruttamento delle risorse biologiche¹¹.

7 Relativamente ai diritti e doveri degli altri Stati nella ZEE, la Corte internazionale di giustizia, nella già citata sentenza del 21 aprile 2022 (*Nicaragua c. Colombia*), ha recentemente affermato che: "Nell'esercitare i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione nella zona economica esclusiva, lo Stato costiero deve rispettare i diritti e gli obblighi degli altri Stati e deve rispettare gli altri obblighi che gravano sullo stesso Stato in base al diritto del mare. Egualmente, nell'esercitare i diritti e nel conformarsi agli obblighi rispetto a tale zona, gli altri Stati debbono rispettare i diritti sovrani e la giurisdizione dello Stato costiero". Sui problemi interpretativi sollevati dalle disposizioni citate *ex multis*, si vedano Cass D. (1987). 'The Quiet Revolution: The Development of the Exclusive Economic Zone and Implications for Foreign Fishing Access in the Pacific'. *Melbourne University Law Review*. Vol 16, 1: 83; Young M. A. (2021). *A Quiet Revolution: The Exclusivity of Exclusive Economic Zones*. In K. Rubstein, edited by, *Traversing the Divide. Honouring Deborah Cass's Contributions to Public and International Law*. Canberra: ANU Press.

8 Azaria D. (2016). The Scope and Content of Sovereign Rights in Relation to Non-Living Resources in the Continental Shelf and the Exclusive Economic Zone. *The Journal of Territorial and Maritime Studies*. Vol. 3, 2: 5-27. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26664132>.

9 Come recentemente precisato dalla Corte internazionale di giustizia, nella più volte citata sentenza del 21 aprile 2022 – relativamente ai limiti al diritto di navigazione e sorvolo degli altri Stati nella zona economica esclusiva: "In base al diritto internazionale consuetudinario, la libertà di navigazione e sorvolo degli altri Stati nella zona economica esclusiva, quale prevista dall'art. 58 della Convenzione di Montego Bay, non include diritti relativi ad attività di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, né attribuisce ad altri Stati la giurisdizione per attuare misure di conservazione; tanto i diritti che la giurisdizione sono riservati specificamente allo Stato costiero in forza del diritto internazionale consuetudinario, quale si trova riflesso negli articoli 56 e 73 della Convenzione di Montego Bay. Rientra nella giurisdizione esclusiva dello Stato costiero nella zona economica esclusiva l'attuazione dell'obbligo di diritto internazionale consuetudinario, che incombe su tutti gli Stati, di proteggere e preservare l'ambiente marino. Uno Stato terzo ha l'obbligo di assicurare che le navi battenti la propria bandiera rispettino le misure di protezione delle specie viventi adottate dallo Stato costiero, ma non ha giurisdizione per far rispettare gli standard di conservazione alle navi battenti bandiera di altri Stati."

10 Un fattore importante che ha contribuito allo sviluppo dell'istituto della ZEE sono anche gli accordi di accesso alla pesca, su cui si veda Schatz V. J. (2018). The Contribution of Fisheries Access Agreements to the Emergence of the Exclusive Economic Zone. *The Journal of Territorial and Maritime Studies*. Vol. 5, 2: 5-23. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26664169>. Per una visione di insieme degli sforzi realizzati dagli Stati africani per contrastare le loro carenze di capitale e tecnologia nell'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse marine nei primi venti anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione di Montego Bay, può leggersi Ladan A.M. (1996). Twenty years of the Exclusive Economic Zone in Africa: Resource exploration, exploitation and management. *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*. Vol. 29, 3: 249-281. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/23250207>.

11 Oda S. (1983). Fisheries under the United Nations Convention on the Law of the Sea. *The American Journal of International Law*. Vol. 77, 4: 739-755. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/2202532>.

Lo Stato costiero stabilisce il volume massimo delle risorse biologiche di cui è consentita la cattura nella sua ZEE, tenuto conto dell'informazione scientifica disponibile, le statistiche sul pescato e sull'attività di pesca e qualsiasi altro dato rilevante.

Lo Stato prende quindi le misure appropriate affinché la conservazione delle risorse biologiche della ZEE esclusiva non sia messa in pericolo da uno sfruttamento eccessivo (art. 61). Al fine di promuoverne lo sfruttamento ottimale, determina la propria potenzialità di sfruttamento e quando non possiede i mezzi per pescare l'intera quota consentita, deve permettere ad altri Stati, ivi inclusi gli Stati privi di litorale e geograficamente svantaggiati, attraverso accordi o altre intese, l'accesso all'eccedenza della quota consentita (art. 62)¹².

Il potere di sfruttamento dello Stato costiero sulle risorse minerarie considerate esauribili è, invece, un potere esclusivo.

Ai poteri di sfruttamento si aggiungono i poteri strumentali allo sfruttamento, ad esempio, a tutela dell'ambiente, e di controllo¹³.

La determinazione di alcuni poteri nell'ambito della ZEE rimane peraltro controversa.

Esistono, ad esempio, tesi contrastanti per quanto riguarda gli usi militari, in particolare, la raccolta di informazioni di intelligence militare nella ZEE di un altro Stato costiero e, in generale, l'attività di raccolta di informazioni da parte di navi straniere. Le principali potenze navali tradizionali, guidate dagli Stati Uniti, ritengono che la ZEE sia esclusivamente una area per la gestione delle risorse e dell'ambiente, mentre le altre attività, comprese quelle militari, sarebbero regolate dal regime dell'alto mare. Alcuni Stati navali più recenti, guidati da Cina e India, sottolineano, invece, che le attività militari nella ZEE possono essere condotte solo previa approvazione dello Stato costiero¹⁴. Questa diversità di posizioni si traduce talora nella possibilità di scontri tra le forze navali degli Stati costieri

12 Prevede, al riguardo, la medesima disposizione che, nel consentire agli altri Stati l'accesso alle risorse biologiche nella ZEE, lo Stato costiero deve avere particolare riguardo, fra l'altro, per le esigenze dei Paesi in via di sviluppo presenti nella subregione o regione (art. 62 della Convenzione di Montego Bay).

13 È anche possibile per uno Stato invocare l'esistenza di una norma consuetudinaria locale. Al riguardo, si richiama nuovamente la sentenza del 21 aprile 2022 della Corte internazionale di giustizia *Nicaragua c. Colombia*, secondo cui spetta allo Stato che invoca l'esistenza di una norma consuetudinaria locale in tema di pesca artigianale o di diritti consuetudinari di accesso e sfruttamento spettanti a pescatori locali, provare che esiste una prassi storica in questo senso, nonché provare che tale norma locale o tali diritti tradizionali hanno continuato ad esistere anche dopo l'istituzione, da parte del Nicaragua, di una ZEE. Nel caso di specie, la Colombia non aveva fornito prove sufficienti di una prassi di lungo corso in questo senso. La Corte prende atto, peraltro, della disponibilità del Nicaragua a negoziare un accordo sull'accesso delle comunità locali alla propria ZEE per finalità di pesca e ritiene che la negoziazione di un accordo bilaterale a questo riguardo costituisca la soluzione più appropriata per affrontare le preoccupazioni espresse dalla Colombia.

14 Williamson H. (2018). Intelligence Gathering and Espionage in the Exclusive Economic Zone: Peaceful or Not?. In Werle D., Boudreau P.R., Brooks M. R., Butler M.J.A., Charles A., Coffen-Smout S., Griffiths D., McAllister I., McConnell M. L., Porter I., Rolston S. J., Wells P. J., edited by, *The Future of Ocean Governance and Capacity Development. Essays in Honor of Elisabeth Mann Borgese (1918-2002)*. Leiden: Brill (testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv2gjjvwb.77>), secondo cui il fatto che una nave cinese per la raccolta di informazioni abbia intrapreso una sorveglianza attiva delle esercitazioni navali nella zona costiera australiana nel 2017, potrebbe denotare un cambiamento nella posizione della Cina.

e le unità navali di altri Stati che si presume siano impegnate in attività di intelligence all'interno di una ZEE chiaramente riconosciuta o contestata¹⁵.

Le posizioni sono diverse anche per quanto riguarda il diritto di effettuare esercitazioni militari nella ZEE di altri Stati¹⁶. Per alcuni Stati, manovre o esercitazioni militari non rientrano nell'ambito del diritto alla libertà di navigazione¹⁷. Per altri, fra cui l'Italia, invece, i diritti riconosciuti agli Stati costieri sulle rispettive ZEE non includono quello di pretendere una preventiva notifica o autorizzazione delle esercitazioni o manovre militari.

In proposito, infatti, l'Italia ha depositato una dichiarazione all'atto della firma della Convenzione di Montego Bay – il 7 marzo 1983 – confermata al momento della ratifica – il 26 febbraio 1997 – per la quale: “Secondo la Convenzione, lo Stato costiero non gode di diritti residui nella zona economica esclusiva. In particolare, i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero in tale zona non includono il diritto di ottenere la notifica di esercitazioni o manovre militari o di autorizzarle. Il diritto dello Stato costiero di costruire e autorizzare la costruzione, il funzionamento e l'uso di installazioni e strutture nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale è limitato solo alle categorie di tali installazioni e strutture elencate nell'art. 60 della Convenzione”. Secondo la dichiarazione dell'Italia, per di più: “Nessuna delle disposizioni della Convenzione, che corrisponde in materia al diritto internazionale consuetudinario, può essere considerata come un diritto dello Stato costiero di subordinare il passaggio inoffensivo di particolari categorie di navi straniere al consenso o alla notifica preventiva”¹⁸.

15 Recenti incidenti marittimi si sono verificati soprattutto nell'Asia orientale. Ad esempio, quando l'aereo spia statunitense EP-3E, intercettato nel 2001 da due aerei da combattimento F-8 cinesi mentre stava conducendo attività di spionaggio nel Mar Cinese Meridionale, si è scontrato con uno dei jet, dando luogo ad un incidente diplomatico fra Cina e Stati Uniti. Sull'incidente e in generale la raccolta di informazioni segrete nella ZEE, si veda Zou K. (2016). *Peaceful Use of the Sea and Military Intelligence Gathering in the EEZ*. *Asian Yearbook of International Law*. Vol. 22, 3:161-176. Testo disponibile al sito: <http://www.jstor.com/stable/10.1163/j.ctvrk3zz.12>.

16 In argomento, si vedano, ad esempio, Menegazzi S. (2015). *Military Exercises in the Exclusive Economic Zones: The Chinese Perspective*. *Maritime Safety and Security Law Journal*, 1: 56-70; Rose S. (1990). *Naval Activity in the Exclusive Economic Zone – Troubled Waters Ahead?*. *Ocean Development and International Law*. Vol. 21, 2: 123-145.

17 L'India addirittura richiede una preventiva notifica per il mero transito di navi militari straniere perfino nelle sue acque territoriali, anche se qualificabile come passaggio inoffensivo (*innocent passage*) (Dichiarazione dell'India depositata il 29 giugno 1995 e Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone Act del 1976, Art. 4.2).

18 Il testo originale della dichiarazione è il seguente:
“Italy wishes also to confirm the following points made in its written statement dated 7 March 1983: “according to the Convention, the Coastal State does not enjoy residual rights in the exclusive economic zone. In particular, the rights and jurisdiction of the Coastal State in such zone do not include the right to obtain notification of military exercises or manoeuvres or to authorize them.
Moreover, the rights of the Coastal State to build and to authorize the construction operation and the use of installations and structures in the exclusive economic zone and on the continental shelf is limited only to the categories of such installations and structures as listed in art. 60 of the Convention. None of the provisions of the Convention, which corresponds on this matter to customary International Law, can be regarded as entitling the Coastal State to make innocent passage of particular categories of foreign ships dependent on prior consent or notification.”

Una altra prassi controversa è quella di alcuni Stati costieri di proteggere il proprio spazio aereo per ragioni di sicurezza nazionale, attraverso l'istituzione nello spazio aereo sovrastante la propria ZEE delle c.d. Zone di Identificazione Aerea (*Air Defence Identification Zones*; ADIZs). Gli Stati costieri richiedono agli aerei che entrano in tali zone, e che si dirigono verso il loro territorio, di farsi identificare e di fornire informazioni relative al volo¹⁹.

Per quanto riguarda la delimitazione della ZEE, il diritto internazionale del mare consente l'estensione della ZEE fino a 200 miglia marine a partire da, e per tutta l'estensione della linea di base del mare territoriale²⁰.

Quando, però, l'andamento della costa non è lineare ma concavo o convesso e/o quando la parte di mare fra lo Stato costiero e lo Stato o gli Stati che lo fronteggiano è inferiore alle 400 miglia e dunque non consente che la ZEE di ciascuno si estenda per la sua massima estensione, occorre provvedere alla delimitazione della ZEE attraverso accordi fra gli Stati interessati. La Convenzione di Montego Bay prevede, in proposito, i criteri per la equa delimitazione della ZEE fra Stati adiacenti e fra Stati frontisti. Da cui la necessità di negoziare accordi di delimitazione con gli Stati frontisti e gli Stati adiacenti aventi il medesimo diritto²¹.

3. Rapporto con la piattaforma continentale e la zona contigua

La piattaforma continentale è un istituto più antico della ZEE, venuto ad esistenza negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Come la ZEE, essa consente allo Stato costiero l'esercizio di poteri al di là del limite esterno del mare territoriale, essenzialmente al fine dello sfruttamento delle risorse.

La Convenzione di Montego Bay la definisce come il fondo e il sottofondo marino, al di là del mare territoriale (art. 76). Nella piattaforma continentale, lo Stato costiero ha il potere di sfruttamento esclusivo delle risorse che vi si trovano (in gran parte minerarie, ma

19 ADIZs che si estendono per decine di miglia nello spazio aereo sovrastante la ZEE ma anche l'alto mare sono state istituite, per esempio, da Stati Uniti e Canada. Quando, tuttavia, nel 2013, per la prima volta nella sua storia, la Cina ha istituito una ADIZ nello spazio aereo sopra la sua ZEE nel Mar Cinese Orientale, nella comunità internazionale ci sono state proteste sulla base della illegittimità e invalidità della pretesa cinese. Per maggiori approfondimenti, si veda Vanhullebusch M. and Shen W. (2016). China's Air Defence Identification Zone: Building Security through Lawfare. *China Review*. Vol. 16, 1: 121-150, Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/43709963>.

20 Prevede, infatti, per la larghezza della ZEE, l'art. 57 della Convenzione di Montego Bay che: "La zona economica esclusiva non si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale."

21 Come recentemente affermato dalla Corte internazionale di giustizia, nella sentenza del 12 ottobre 2021, nell'affare della delimitazione marittima nell'Oceano Indiano (*Somalia c. Kenya*): la delimitazione marittima tra Stati con coste opposte o adiacenti deve essere effettuata tramite accordo e, quando un accordo non sia raggiunto, tramite ricorso ad un terzo dotato della necessaria competenza. L'accordo in questione, al quale fanno riferimento gli articoli 15, 74, 83 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, in genere ha forma scritta ma può avere anche altra forma, la questione essenziale essendo quella di stabilire se vi sia una posizione condivisa tra le parti relativa alle rispettive frontiere marittime. La massima della sentenza è reperibile in Rivista di Diritto Internazionale, 2021, 4: 1115-1176.

anche biologiche) – dunque, come si è detto, con una parziale sovrapposizione con la ZEE, nei casi in cui questa è istituita.

Il limite esterno della piattaforma è costituito dall'orlo del margine continentale, o comunque è fissato ad una distanza minima di 200 miglia marine dalle linee di base, nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore, e può estendersi fino ad un massimo di 350 miglia marine dalla linea di base.

Secondo la medesima Convenzione (e lo stesso diritto consuetudinario), i limiti della piattaforma continentale fra Stati limitrofi o frontisti devono essere stabiliti tramite accordo internazionale, in conformità a principi di equità.

In generale, poiché il riconoscimento di diritti sovrani sul fondo e sul sottosuolo marino non costituisce una diretta minaccia al principio della libertà di navigazione, la conclusione degli accordi di delimitazione della piattaforma continentale è (stata) relativamente più facile rispetto a quella degli accordi sulla delimitazione della ZEE.

Nella prassi, tuttavia, benché nessuna norma imponga la coincidenza fra i limiti della piattaforma continentale e quelli della ZEE, i primi hanno spesso costituito il punto di riferimento per i secondi. Ciò soprattutto per la volontà degli Stati di non rinunciare ai vantaggi eventualmente acquisiti con i precedenti accordi e anche con l'evidente vantaggio pratico di non complicare ulteriormente le carte geografiche nautiche per i naviganti, con una molteplicità di confini riferiti ai vari usi del mare²².

Al riguardo, è opportuno precisare che né gli accordi di delimitazione della piattaforma continentale né quelli relativi alla ZEE hanno implicazioni di per sé sulla delimitazione della **zona contigua**, salvo diversa espressa volontà degli Stati interessati.

L'art. 33 della Convenzione di Montego Bay definisce la zona contigua come una zona che può estendersi fino a 24 miglia dalla linea di base del mare territoriale, in cui lo Stato costiero non esercita sovranità o diritti sovrani ma detiene poteri in materia doganale, fiscale, d'immigrazione e sanitaria.

Tale disposizione riflette il diritto internazionale consuetudinario sia per quanto concerne i poteri che lo Stato costiero può esercitare nella zona contigua, sia riguardo al limite di 24 miglia marine della relativa estensione²³.

22 Così utilmente, Gallinelli S. (2021). La territorializzazione del Mare Nostrum. I confini marittimi nel Mediterraneo e la Zona economica esclusiva italiana, Parte I. *GeoTrade*, 2: 20-27.

23 Secondo la Corte internazionale di giustizia (sentenza 21 aprile 2022, *Nicaragua c. Colombia*), infatti: la prassi esistente non giustifica la tesi che estende il novero dei poteri o l'ampiezza di questa zona marina. In argomenta, si veda anche Maneggia A. (2017). Il controllo "preventivo" nella Zona Contigua. *Rivista di Diritto Internazionale*, 1: 23-67.

Quello di zona contigua è, dunque, un altro concetto ben consolidato nel diritto internazionale, che risulta dalla prassi generale degli Stati, sebbene l'Italia non ne abbia mai formalmente istituita una.

4. Zone Esclusive (o Riservate) di Pesca (ZEP), Zone di Protezione Ecologica (ZPE) e Zone di Protezione di Pesca (ZPP)

La ZEE deve essere tenuta distinta anche da altre zone di mare, per lo più preesistenti alla sua istituzione e spesso confuse con essa.

Le Zone Esclusive di Pesca (ZEP, dette anche Zone Riservate di Pesca) sono zone dichiarate da alcuni Stati mediterranei, in particolare della sponda Sud, prima della codificazione della ZEE (avvenuta con la Convenzione di Montego Bay), per rivendicare diritti di sfruttamento esclusivo delle risorse biologiche, in particolare ittiche. Ciò a fini di difesa o ritorno economico nei confronti delle flotte pescherecce di altri Paesi anche geograficamente molto distanti – navi provenienti dall'Asia (Corea del Sud e Giappone, in particolare) – che utilizzavano, a ridosso delle acque territoriali di Paesi come Spagna, Francia e Italia, sistemi di pesca industriale distruttivi soprattutto per la pesca del tonno rosso²⁴. Tecniche ritenute capaci di costituire una minaccia per l'ecosistema marino, ma anche un potenziale intralcio alla libertà di navigazione.

Le Zone di Protezione Ecologica (ZPE) e le Zone di Protezione di Pesca (ZPP) sono, invece, finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e delle risorse ittiche. Per questo, ma anche per la già esistente collaborazione internazionale in materia, esse sono suscettibili di incontrare meno resistenze e contrapposizioni delle ZEP.

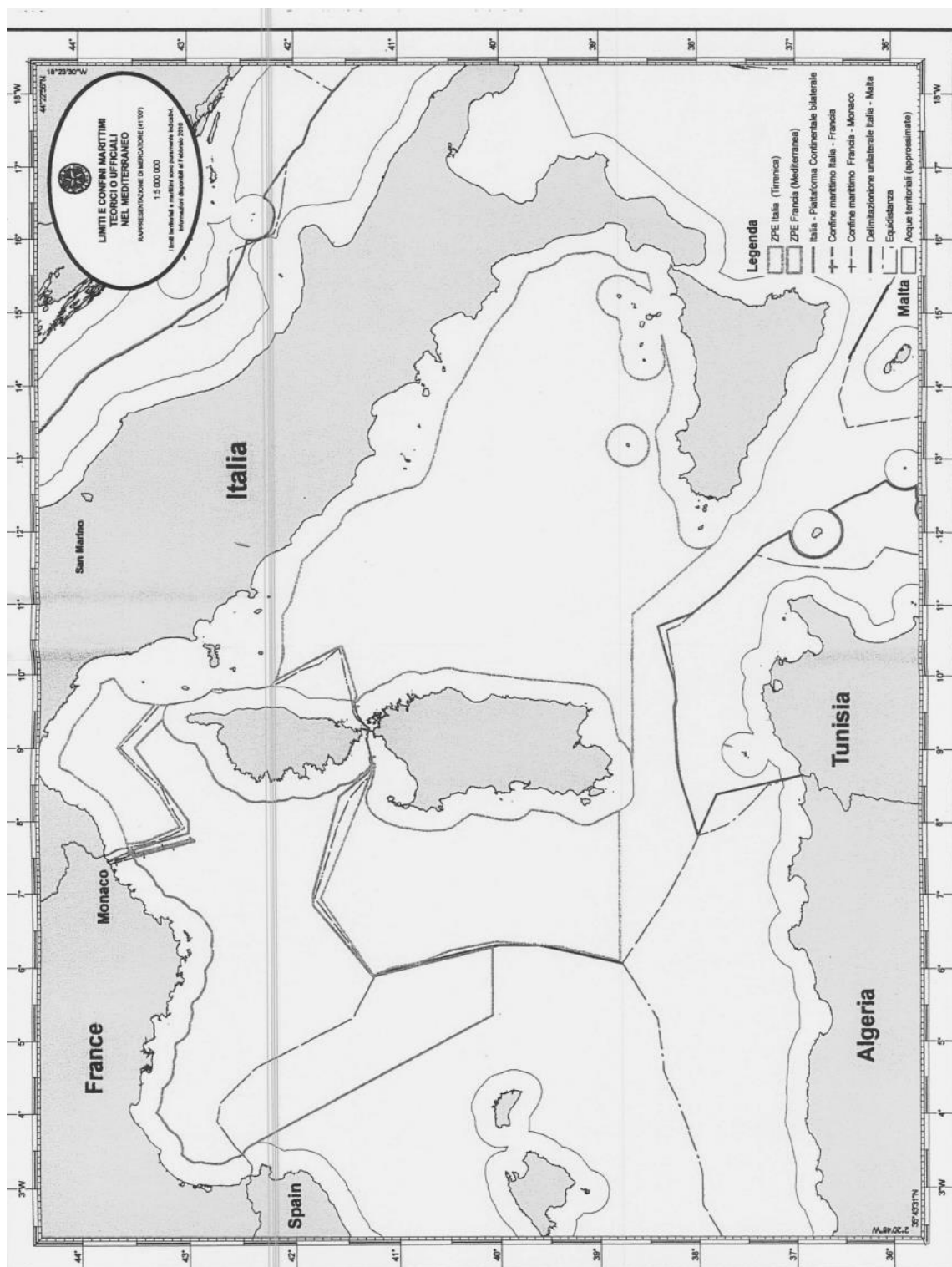
La ZPE, in particolare, è una zona entro la quale lo Stato può applicare tutte le misure di prevenzione e repressione dell'inquinamento marino, nonché di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico, in conformità, tra gli altri strumenti internazionali e europei, alla Convenzione UNESCO sulla tutela del patrimonio culturale subacqueo del 2001 e, per i Paesi del Mediterraneo, la Convenzione di Barcellona sulla tutela dell'ambiente marino e delle regioni costiere del Mediterraneo del 1976.

Con legge 8 febbraio 2006 n. 61, poi concretamente attuata tramite il DPR 27 ottobre 2011 n. 209, l'Italia ha proclamato la **Zona di Protezione Ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno**, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano,

24 In particolare, le c.d. "tonnare volanti" e le c.d. "reti derivanti", dal 2022 vietate in tutte le acque dell'Unione europea.

con esclusione dello stretto di Sicilia e fino ai limiti stabiliti dal decreto istitutivo – cui si sovrapporrà in parte la neo proclamata ZEE italiana.

I limiti esterni, come definiti dal DPR sono riportati nella carta geografica che ne costituisce parte integrante come Allegato 1, qui riprodotta. Il medesimo decreto stabilisce, peraltro, che si tratta di limiti provvisori, “in attesa degli accordi di delimitazione con la Francia e con la Spagna” (art. 2, comma 2), di cui si dirà nel prossimo Capitolo.



Allegato 1, di cui all'art. 2, comma 2, del DPR 27 ottobre 2011 n. 209

CAPITOLO II

LA DELIMITAZIONE DELLA ZEE DELL'ITALIA

Preliminare alla definizione dei diritti e dei poteri che spettano all'Italia quale Stato costiero che ha istituito la ZEE, è la questione della sua delimitazione. L'estensione della ZEE italiana deve, infatti, tenere conto del fatto che il Mar Mediterraneo non permette a tutti gli Stati costieri pertinenti di estendere le proprie ZEE fino al limite massimo delle 200 miglia marine, come consentito dalla parte V della Convenzione di Montego Bay (articoli 55-75).

Il Mar Mediterraneo è un mare semi-chiuso, nel quale la distanza fra le coste opposte è sempre inferiore a 400 miglia marine; ne deriva che nessuno degli Stati costieri c.d. frontisti può proclamare unilateralmente una ZEE estesa fino al limite massimo di 200 miglia marine dalla linea di base del proprio mare territoriale. Non solo i Paesi mediterranei potranno avere ZEE relativamente limitate – rispetto, ad esempio, a quelle dei Paesi oceanici – ma proprio per le dimensioni del Mar Mediterraneo, una volta che tutti i Paesi avranno dichiarato la propria ZEE, nel *mare nostrum* non esisteranno più aree di alto mare²⁵, con implicazioni rilevanti, come vedremo (Capitolo III).

Per l'Italia, che si trova al centro del Mediterraneo, sono molti gli Stati sia frontisti che adiacenti che, a loro volta, hanno rivendicato la propria ZEE e, nei confronti dei quali, si pone il problema della delimitazione delle rispettive ZEE. È quindi necessaria la conclusione di accordi con gli Stati costieri confinanti o rivieraschi, al fine di delimitare le rispettive zone di competenza marittima.

Con la Legge 14 giugno 2021 n. 91, infatti, è stata “autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 [dell'art. 1].

L'art. 1(3) prevede che: “I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati [il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia], soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale”²⁶.

25 Scarfi R. (2021). Zona Economica Esclusiva e Potere Marittimo. *Difesa online*. Testo disponibile al sito: <https://www.difesaonline.it/geopolitica/analisi/zona-economica-esclusiva-e-potere-marittimo>.

26 Una utilissima tabella riepilogativa aggiornata a tutto il 2022 (in cui manca, rispetto a quanto di seguito esposto nel testo, segnatamente, la ratifica italiana dell'Accordo con la Croazia), è reperibile in Gallinelli S. (2022). La territorializzazione del Mare Nostrum. I confini marittimi nel Mediterraneo e la Zona economica esclusiva italiana, Parte II. *GeoTrade*, 5: 78-87.

La conclusione di accordi con gli Stati costieri confinanti o rivieraschi è quindi un prerequisito necessario al fine di delimitare le rispettive zone di competenza marittima e assicurare così la protezione degli interessi italiani nel Mediterraneo di fronte alle rispettive pretese degli altri Stati.

Molti Stati contigui o frontisti dell'Italia hanno, infatti, già da tempo istituito la propria ZEE: la Croazia nel 2003, la Francia nel 2012, la Spagna nel 2013, la Tunisia nel 2005 e la Libia nel 2009²⁷.

Con alcuni Paesi del Mediterraneo, la delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive tramite accordo è risultata abbastanza pacifica, grazie ai precedenti accordi di delimitazione della piattaforma continentale già stipulati dall'Italia.

Come si è visto (*supra*, Capitolo I, paragrafo 3), infatti, la prassi internazionale mostra la tendenza degli Stati a far coincidere, laddove possibile, i confini della piattaforma continentale con quelli della ZEE. Ciò, nonostante il fatto che i confini concordati, talora in tempi risalenti, per la delimitazione della sola piattaforma continentale, prima del riconoscimento formale della ZEE avvenuto con la Convenzione di Montego Bay del 1982, non tutelano necessariamente anche gli interessi nazionali relativi alla ZEE (i cui diritti si estendono, come si è detto, su fondo e sottofondo ma anche sulla colonna di acqua e di aria sovrastanti). Anche nel Mediterraneo, dunque, dove la delimitazione della piattaforma continentale è stata quasi completata e non è più motivo di controversia²⁸, la prassi prevalente è di stabilire un confine unico fra piattaforma continentale e ZEE²⁹.

1. Paesi con accordi di delimitazione della piattaforma continentale

In considerazione dell'interesse allo sfruttamento delle fonti energetiche della piattaforma continentale e la relativa maggiore facilità di conclusione degli accordi sulla sua delimitazione, molti Stati, tra cui l'Italia, conclusero accordi per la delimitazione della piattaforma continentale.

27 Prima della Convenzione di Montego Bay del 1982, fra gli Stati europei, solo la Francia, con la legge 16 luglio 1976 n. 655 istituì sostanzialmente una ZEE (su cui si veda *infra*, nota 55 e testo corrispondente), mentre Malta (che allora non faceva parte della Comunità europea), con legge del 7 dicembre 1971, aveva già istituito una propria Zona Riservata di Pesca estesa per 25 miglia marine dalle linee di base del mare territoriale. Gli altri Paesi europei mantennero un approccio prudentiale e successivamente iniziarono a rivendicare ZPE o ZPP, in quanto suscettibili di incontrare meno resistenze e contrapposizioni delle ZPE. L'Italia, come si è ricordato (*supra*, Capitolo I, par. 4, *in fine*), ha istituito una ZPE solo nel 2011, a seguito della sua proclamazione avvenuta nel 2006 – mentre la ZEE proclamata nel 2021, attende ancora di essere istituita. Tra gli altri Stati mediterranei che hanno proceduto ad istituire le proprie ZEE si ricordano Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Monaco, Siria e Turchia.

28 Una controversia per la delimitazione della piattaforma continentale insorse fra Malta e la Libia alla fine degli anni '70, ma alla fine i due Paesi si rivolsero alla Corte internazionale di giustizia, che ha emesso la sua sentenza nel 1985. Una controversia latente è quella fra Grecia e Turchia – ma la Turchia, a differenza della Grecia, non è disposta a sottoporla alla Corte internazionale di giustizia o ad altro mezzo giudiziale di risoluzione.

29 Scovazzi T. (2016). Harlequin and the Mediterranean. Contemporary Developments in International Law. In Wolfrum R., Sersic M., Susic T.M., a cura di, *Essays in Honour of Budislav Vukas*. Leiden Boston: Brill Nijhoff.

Invero, grazie anche all'impulso dato da ENI per l'approvvigionamento di fonti energetiche, lo Stato italiano è stato il più attivo fra i Paesi del Mediterraneo nell'avviare negoziati per la delimitazione della piattaforma continentale³⁰.

L'Italia ha concluso con la ex Jugoslavia il primo accordo di delimitazione della piattaforma continentale nel Mediterraneo, l'8 gennaio 1968 (reso esecutivo con DPR 22 maggio 1969 n. 830)³¹.

Tale accordo è ora in vigore con la Croazia, la Slovenia, il Montenegro e la Bosnia, quali Stati successori della ex Jugoslavia³². In questo contesto, si inserisce la ratifica nel 2023, dell'Accordo fra Italia e **Croazia** sulla delimitazione delle rispettive ZEE del 2022³³.

Nel 2003, la Croazia aveva istituito unilateralmente una zona di protezione ecologica e di pesca (ZERP) entro cui rivendicava tutte le competenze della ZEE, ad esclusione di alcuni diritti in materia di risorse non viventi, di produzione di energia e giurisdizione in materia di installazione di isole artificiali – suscitando le proteste di Slovenia e Italia. Conseguentemente, la Croazia decise di sospendere l'applicazione della ZERP e dichiarare una ZEE con confine provvisorio, quello della piattaforma continentale³⁴, concludendo con l'Italia un accordo di massima il 18 dicembre 2020, ratificato dalla Croazia il 5 febbraio 2021, ma di cui l'Italia voleva alcune modifiche.

La soluzione è stata poi raggiunta nel 2021 tramite una dichiarazione congiunta di Italia, Slovenia e Croazia, seguita poi dall'Accordo di delimitazione fra Italia e Croazia del 24 maggio 2022³⁵, secondo la quale: "La linea di confine delle zone economiche esclusive su cui le Parti hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale, coincide con il confine della piattaforma continentale tra le Parti, in conformità all'Accordo del 1968 e all'Accordo per la correzione tecnica del 2005". Le rispettive ZEE rispettano dunque il confine già concordato per le

30 Ciò sulla base del diritto consuetudinario, poiché l'Italia non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra del 1958 sulla piattaforma continentale (ora superata dalla Convenzione di Montego Bay del 1982).

31 Accordo tra l'Italia e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Roma l'8 gennaio 1968, ratificato con DPR 22 maggio 1969 n. 830.

32 Il Trattato di Osimo, reso esecutivo con legge 14 marzo 1977 n. 73, definiva le acque territoriali. Slovenia e Montenegro, quest'ultimo Stato successore della ex Jugoslavia, hanno solo acque territoriali.

33 Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, concluso a Roma il 24 maggio 2022, reso esecutivo con legge 15 maggio 2023 n. 62.

34 Decreto del Parlamento croato del 3 ottobre 2003 ZEE.

35 Vitale A. (2023). La ratifica dell'Accordo fra Italia e Croazia sulla delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive. Osservatorio sulle fonti online. Vol. 17, 2. Testo disponibile al sito: <https://www.osservatoriosullefonti.it/rubriche/fonti-internazionali/4485-osf-2-2023-internazionale-1>. Sul punto si veda anche: Il Ministro Di Maio co-presiede la quinta riunione del Comitato di Coordinamento dei Ministri Italia-Croazia, *Esteri.it*, 24 maggio 2022. Testo disponibile al sito: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2022/05/il-ministro-di-maio-co-presiede-la-quinta-riunione-del-comitato-di-coordinamento-dei-ministri-italia-croazia/.

rispettive piattaforme continentali con l'Accordo del 1968 fra l'Italia e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (di cui, come si è detto, la Croazia è Stato successore).

Un secondo accordo di delimitazione è stato concluso dall'Italia con la **Tunisia** il 28 agosto 1971 (reso esecutivo con legge 3 giugno 1978 n. 357)³⁶. L'Accordo stabilisce il confine italiano arretrato rispetto alla linea mediana e non dà rilievo alle Isole Pelagie e a Pantelleria.

Questo rende non facile la delimitazione della ZEE con la Tunisia, che ha dichiarato la ZEE nel 2005 (anche se manca ancora il decreto attuativo per delimitarla). Un confine unico, che segua quello della piattaforma continentale, infatti, escluderebbe dalla ZEE italiana le Isole Pelagie e Pantelleria e quindi penalizzerebbe l'Italia.

Un confine unico fra piattaforma continentale e ZEE è stato stabilito, invece, con l'accordo di delimitazione della ZEE fra Italia e **Grecia** del 9 giugno 2020 (ratificato con legge 1° giugno 2021 n. 93)³⁷, che estende alle acque sovrastanti il confine già concordato dai due Stati per la delimitazione della piattaforma continentale con l'Accordo del 24 maggio 1977 (ratificato dall'Italia con Legge 23 maggio 1980, n. 290)³⁸.

Quello stipulato con la Grecia è l'unico accordo in vigore per l'Italia che comprende tutti i confini marittimi, prevedendo un confine unico che segue quello della piattaforma continentale che, a sua volta, segue la linea mediana, salvo il rilievo dato alle Isole Jonie³⁹.

Con la **Francia**, l'Accordo di Caen del 21 marzo 2015 stabilisce un confine unico per piattaforma continentale e ZEE.

L'Accordo, tuttavia, non è in vigore per mancanza di ratifica da parte italiana, in attesa di risolvere il problema di alcune aree di pesca nel Mar Ligure.

Nelle more, il confine concordato dovrebbe valere per la Zona di Protezione Ecologica (ZPE) istituita dall'Italia con Legge 8 febbraio 2006 n. 61 e successivo DPR 27 ottobre 2011 n. 209⁴⁰.

La Francia aveva istituito la sua ZPE nel 2003, trasformandola in ZEE nel 2012. Con 11 milioni di kmq la ZEE francese rappresenta il terzo spazio marittimo mondiale, dopo

36 Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978 n. 347.

37 Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, reso esecutivo con legge 1° giugno 2021 n. 93.

38 Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977, reso esecutivo in Italia con legge 23 maggio 1980 n. 290.

39 Latino A. (2020). Italia e Grecia: zone economiche esclusive e interessi nel Mediterraneo. *ISPI*, 22 giugno 2020, testo disponibile al sito: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/italia-e-grecia-zone-economiche-esclusive-e-interessi-nel-mediterraneo-26617>.

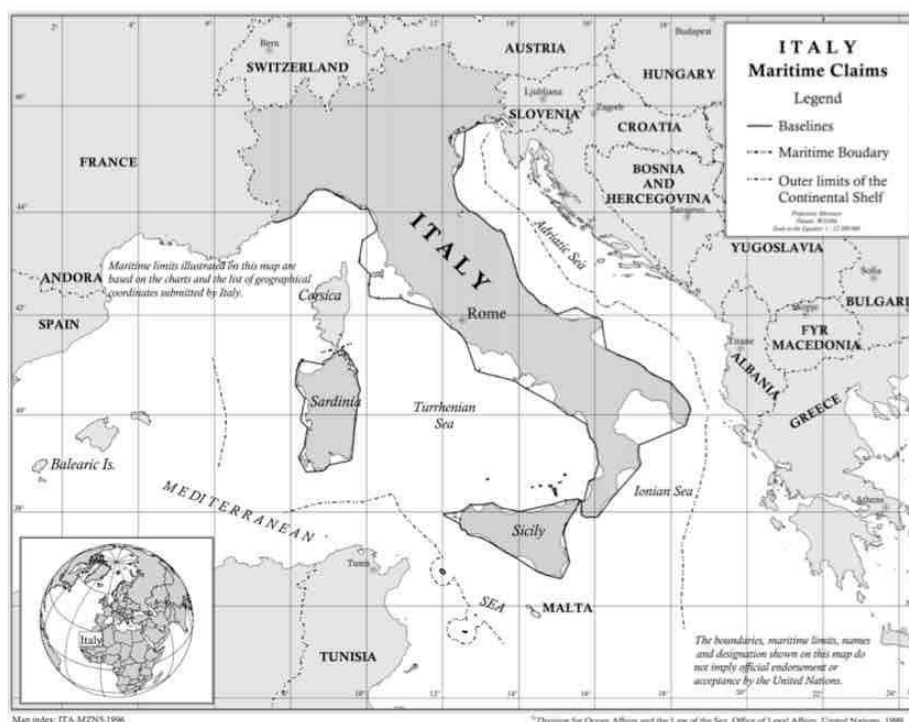
40 Su cui si veda *supra*, Cap. 1, par. 4.

quello degli Stati Uniti e del Regno Unito. Fra Italia e Francia è in vigore soltanto un accordo del 1986 – la Convenzione di Parigi del 28 novembre 1986, ratificata con legge 11 febbraio 1989 n. 59⁴¹ – che si limita a definire i confini delle acque territoriali fra Corsica e Sardegna, nell'area delle Bocche di Bonifacio.

Con la **Spagna**, l'Accordo del 19 febbraio 1974 sulla delimitazione della piattaforma continentale⁴² segue la linea mediana di equidistanza.

La Spagna ha trasformato la sua ZPP/ZEP, istituita nel 1997, in ZEE nel 2013, riducendone l'estensione verso la Francia. L'accordo per la delimitazione della ZEE con l'Italia è da stipulare.

In attesa di stipula rimane anche l'Accordo di delimitazione con l'**Albania**, che presumibilmente ricalcherà quello della piattaforma continentale, delimitata con Accordo del 18 dicembre 1992, reso esecutivo con legge 12 aprile 1995 n. 147⁴³, a sua volta da completare a Sud e Nord.



Spazi piattaforma continentale delimitati con accordo (Fonte UN DOALOS)

-
- 41 Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmato a Parigi il 28 novembre 1986, reso esecutivo con legge 11 febbraio 1989 n. 59.
- 42 Accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978 n. 348.
- 43 Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992, reso esecutivo con legge 12 aprile 1995 n. 147.

2. Paesi privi di accordi di delimitazione della piattaforma continentale

Più problematici, in generale, si prospettano gli accordi di delimitazione della ZEE con quegli Stati del Mediterraneo con cui l'Italia non ha concluso alcun accordo di delimitazione della piattaforma continentale, fra cui Malta, Libia e Algeria.

La Repubblica democratica d'**Algeria** ha proclamato unilateralmente una ZEE al largo delle proprie coste, senza un preliminare accordo con gli Stati frontisti e confinanti, con decreto presidenziale del 20 marzo 2018⁴⁴, creando un'area sovrapposta, ad ovest della Sardegna, alla ZPE istituita dal nostro Paese nel 2006 nonché all'analogha ZEE istituita dalla Spagna nel 2013⁴⁵.

A tale proclamazione hanno fatto seguito note di protesta da parte sia dell'Italia che della Spagna.

L'Italia ha contestato la decisione algerina con una nota verbale del 26 novembre 2018, con cui proponeva l'avvio di negoziati per raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione in materia, in linea con l'art. 74 della Convenzione di Montego Bay. La medesima nota è stata poi presentata il 28 novembre 2018 dalla Rappresentanza d'Italia presso le Nazioni Unite al Segretario generale dell'ONU. A seguito della contestazione italiana, l'Algeria si è detta disponibile, con nota verbale del 20 giugno 2019, ad aprire un dialogo per trovare una soluzione comune sui limiti esterni delle rispettive ZEE⁴⁶. I negoziati per un accordo di delimitazione che ridimensioni le esorbitanti pretese algerine sono ancora in corso.

Sono aperti, altresì, i negoziati per la delimitazione sia della piattaforma continentale che della ZEE con **Malta**.

Fra Italia e Malta non esiste, infatti, alcun accordo di delimitazione degli spazi marini. A seguito di uno scambio di note verbali del 29 aprile 1970, i rapporti fra i due Paesi sono basati su un c.d. *modus vivendi* a carattere parziale e provvisorio.

Per la piattaforma continentale, vige un accordo informale del 2015 sulla moratoria nel rilascio di concessioni, a seguito della legge maltese che dà una interpretazione della linea mediana quale limite provvisorio della piattaforma continentale, non condivisa dall'Italia, secondo cui Malta ha una ZPP di 25 miglia dal limite delle sue acque territoriali.

44 Il provvedimento formale (*presidential decree* N. 18-96 of 2 Rajab A.H. 1439) è depositato presso il segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

45 Una cartina della ZEE algerina, disponibile al sito https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/07/Carta_Zona-economica-esclusiva-Zee-Algeria.pdf, è allegata all'articolo di Caligiore A. (2023). Dalla Zona economica esclusiva dell'Algeria un freno allo sviluppo sostenibile dell'Italia. *Greenreport.it.*, 31 luglio 2023. Testo disponibile al sito: <https://greenreport.it/news/geopolitica/dalla-zona-economica-esclusiva-algeria-un-freno-allo-sviluppo-sostenibile-dellitalia>.

46 Esposito A. (2023), Italia e Algeria tra cooperazione energetica e zone economiche esclusive. *Geopolitica.info*, 4 maggio 2023. Testo disponibile al sito: <https://www.geopolitica.info/italia-algeria-zee/>.

Nel 2021, Malta ha annunciato di voler istituire una ZEE con “presumibilmente un confine unico con quello della piattaforma continentale”⁴⁷.

Lo stesso vale per la **Libia**, con cui al momento non ci sono accordi di delimitazione degli spazi marini né per la piattaforma continentale né per la ZEE.

Nel 2005, la Libia ha rivendicato una Zona di protezione della pesca (ZPP) estesa per 62 miglia al di là delle acque territoriali, il cui confine – anziché essere parallelo alla costa – è spostato verso Nord dalla linea di chiusura (306 miglia) del Golfo della Sirte.

Non c'è una posizione ufficiale italiana nei confronti della rivendicazione libica. La protesta è stata tuttavia effettuata nel 2005 dall'Unione europea a nome degli Stati membri (e quindi, anche dell'Italia), eccependo l'illegittimità della pretesa della ZPP determinata dalla non conformità al diritto internazionale della chiusura del Golfo della Sirte⁴⁸.

Come noto, infatti, la chiusura del Golfo della Sirte, effettuata dalla Libia nel 1973 a titolo di “baia storica”⁴⁹, è contestata da tutti i Paesi interessati, inclusa l'Italia⁵⁰.

Nel 2009, la Libia ha dichiarato una ZEE (che include la ZPE dichiarata nel 2005), solo genericamente delimitata con riferimento ai “limiti consentiti dal diritto internazionale”. Ha, inoltre, concluso il 27 novembre 2019 un accordo con la Turchia sui rispettivi pretesi confini marittimi (contestati, però, dalla Grecia).

In questo contesto si inseriscono i numerosi incidenti (sequestri e danneggiamenti) verificatisi a danno dei pescherecci italiani appartenenti alla marineria di Mazara del Vallo, nel 2018, 2019 e da ultimo, nel 2023.

47 *Continental Shelf Act*, 8 agosto 2014, n. XX-VIII, <https://legislation.mt/eli/cap/535/eng/pdf>.

48 In particolare, la contestazione fa risaltare l'interesse della Grecia ad un confine della ZPP costituito dalla mediana tra la Cirenaica e la piccola isola di Gauda a Sud di Creta, mentre non menziona i diritti maturati dai nostri pescatori nella lunga frequentazione della zona. La questione è ben spiegata nella risposta ad un'interrogazione al Parlamento Europeo del 2008. In sostanza, alla UE non importa tanto della ZPP che, di per sé, non è illegittima, quanto delle pretese acque interne della “baia storica” del Golfo della Sirte. Caffio F. (2020). I pescatori prigionieri e la controversa questione della Zona di pesca libica. *Analisi Difesa*, 9 novembre 2020. Testo disponibile su: <https://www.analisidifesa.it/2020/11/i-pescatori-prigionieri-e-la-controversa-questione-della-zona-di-pesca-libica/>.

49 Il testo della rivendicazione libica, depositata presso le Nazioni Unite, è disponibile al sito: https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/LBY_1973_Information.pdf.

50 Vale la pena al riguardo ricordare che la Convenzione di Montego Bay consente la chiusura delle c.d. “baie geografiche”, ossia delle insenature con una apertura non superiore alle 24 miglia (se l'apertura è superiore, occorre tracciare all'interno della baia una linea di 24 miglia); ulteriore requisito è che la superficie delle acque sia uguale o superiore a quella di un semicerchio che abbia per diametro l'apertura – se la superficie è inferiore si parla di golfo, non di baia. La distinzione è rilevante perché quando si ha una baia in senso geografico, la sovranità spetta interamente allo Stato costiero: il regime, cioè, è quello delle acque interne. Se la baia non ha i requisiti per essere considerata una baia geografica, la sovranità può essere rivendicata soltanto a titolo di “baia storica”, in presenza di un esercizio di fatto, da tempo immemorabile, del potere dello Stato costiero sulle sue acque come se fossero acque interne. Un terzo tipo di baie sono le c.d. baie vitali, anch'esse riconosciute dalla Convenzione di Montego Bay, perché corrispondono ad un interesse vitale dello Stato costiero sulle sue acque, la cui acquisizione può avvenire attraverso una rivendicazione e/o un esercizio di fatto di poteri, in assenza di contestazione da parte di altri Stati. La sovranità sul Golfo di Taranto, ad esempio, la cui apertura supera le 60 miglia, è stata rivendicata dall'Italia a titolo di baia storica con il DPR 26 aprile 1977 n. 816. A parte talune iniziali contestazioni e un incidente nel 1982, tale sovranità può dirsi sostanzialmente acquisita. Diversa è la situazione per la rivendicazione, da parte della Libia, del Golfo della Sirte, la cui apertura è di circa di 200 miglia, che ha provocato notevoli reazioni, soprattutto da parte degli Stati Uniti, culminate negli avvenimenti del 1981 – quando due aerei libici che tentavano di affermare la sovranità della Libia mentre gli Stati Uniti svolgevano un'esercitazione navale nell'esercizio del loro diritto di libera navigazione in transito nel Golfo, furono abbattuti dalla marina americana. La rivendicazione libica è a tutt'oggi oggetto di contestazioni efficaci ad opera della maggior parte dei Paesi del Mediterraneo.

I negoziati fra Italia e Libia sono dunque complessi, anche perché il confine da concordare con la Libia è condizionato dalla linea di chiusura del Golfo della Sirte e l'accordo con Malta.

Di seguito, si riassume lo status della delimitazione della ZEE italiana per aree geografiche.

3. Mar Adriatico e Mar Egeo: Montenegro, Albania, Croazia, Grecia

Ad Est (Mar Adriatico e Mar Egeo), sono definiti i confini con la Grecia (Accordo del 2020) e la Croazia (Accordo del 2022), mentre è ancora da stipulare l'accordo per la delimitazione della ZEE fra Italia e Albania. Il Montenegro ha solo acque territoriali definite dal Trattato di Osimo con la ex Jugoslavia del 1975.

4. Mar Mediterraneo: Francia e Spagna

Ad Ovest, fra Italia e Francia è in vigore soltanto la Convenzione di Parigi, del 1986, che si limita a definire i confini marittimi attraverso la delimitazione delle acque territoriali nell'area delle Bocche di Bonifacio, fra Corsica e Sardegna⁵¹. Il successivo accordo, firmato a Caen, il 21 marzo 2015, è di portata più ampia in quanto teso a definire tutti i confini marini ma, come si è detto, non è entrato in vigore perché non ha ricevuto il necessario supporto del Parlamento italiano. L'accordo per la delimitazione della ZEE con la Spagna è da stipulare.

5. Mar Mediterraneo del sud: Tunisia, Libia, Malta, Algeria

Ancora più complessa è la situazione a Sud, dove tutti i confini, per molteplici problematiche, rimangono tuttora da definire: con l'Algeria per le esorbitanti pretese di quest'ultima che non tengono conto né della ZPE (ora ZEE) dell'Italia, né della ZEE della Spagna; con la Tunisia per la questione delle Isole Pelagie e Pantelleria; con Malta che rivendica un confine unico per la ZEE e la piattaforma continentale che segua la linea mediana, non condiviso dall'Italia; e, infine, con la Libia per la chiusura del Golfo della Sirte risalente al 1973, mai accettata dall'Italia, nonché per la controversa questione della ZPP libica e la necessaria correlazione con la delimitazione del confine della ZEE maltese.

⁵¹ Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmato a Parigi il 28 novembre 1986, ratificato con l. n. 59 del 11 febbraio 1989.

CAPITOLO III

SETTORI INTERESSATI E QUESTIONI RILEVANTI PER L'ITALIA

Come sopra illustrato, la ZEE è un'area del mare in cui uno Stato sovrano ha diritti esclusivi per quanto riguarda l'esplorazione e l'utilizzo (ma anche la conservazione) delle risorse marine (biologiche e minerali), che si trovano nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, compresa la produzione di energia dall'acqua, dalle correnti e dal vento. Lo Stato costiero può, dunque, esercitare la propria sovranità ai fini dello sfruttamento delle risorse energetiche, la fissazione dei limiti di pesca e la protezione ambientale. Di seguito, sono quindi individuati gli aspetti più rilevanti per l'Italia dal punto di vista economico e/o geostrategico.

1. Pesca e altre risorse biologiche

Lo sfruttamento esclusivo delle risorse biologiche (essenzialmente ittiche) nei mari adiacenti, al di là del limite esterno del mare territoriale, che storicamente è all'origine delle rivendicazioni sulla ZEE e tradizionalmente ha costituito la stessa ragion d'essere dell'istituto della ZEE, è, a tutt'oggi, uno dei poteri principali che spettano allo Stato costiero all'interno della ZEE. L'Italia, quale Stato possessore di una delle più importanti flotte pescherecce del Mar Mediterraneo, ha un interesse essenziale all'esercizio di questo potere.

La politica della pesca costituisce, tuttavia (analogamente alla politica dei trasporti di cui si dirà *infra*, par. 5), fin dai primi anni del processo di integrazione europea, una politica comunitaria (oggi dell'Unione europea (UE)). Il ruolo che l'Italia può svolgere all'interno della propria ZEE riguardo alle risorse ittiche (a fini di sfruttamento e, come si vedrà, ancor più, per la conservazione) è condizionato, pertanto, dalle scelte compiute nell'ambito della Politica Comune della Pesca (PCP). Ciò sia relativamente alle c.d. acque unionali⁵², sia per quanto concerne le relazioni internazionali (multilaterali e bilaterali) dell'UE nel settore della pesca. Scelte, alla cui definizione e adozione, naturalmente, l'Italia partecipa quale Stato membro dell'Unione.

Inizialmente prevista nel Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, nell'ambito della politica agricola comune (articoli 3 e 38), la PCP è poi divenuta una politica indipendente, oggetto di una competenza concorrente.

52 Per la definizione di "acque unionali" si veda *infra*, nota 56.

Per un aspetto, tuttavia, la protezione delle risorse biologiche del mare, (si veda anche *infra*, paragrafo 6) è stata ritenuta dalla Corte di giustizia di carattere esclusivo, con la limitazione del potere di intervento degli Stati membri che ne consegue⁵³.

Con la c.d. Risoluzione de L'Aja, adottata dal Consiglio europeo il 3 novembre 1976 (riprendendo in parte quanto stabilito nella Convenzione di Londra del 1964), inoltre, gli Stati membri stabilivano di estendere, a partire dal 1° gennaio 1977, i limiti delle loro aree di giurisdizione in materia di pesca (fino a quel momento limitate alle acque territoriali) sino a 200 miglia dalle coste – limitatamente a quelle prospicienti il Mar del Nord e l'Atlantico settentrionale.

In aggiunta, a partire da quella data, lo sfruttamento ittico di quelle zone, da parte di pescherecci di Paesi terzi, sarebbe stato disciplinato da accordi fra la (allora) Comunità economica europea e i Paesi terzi interessati.

Gli Stati membri accettavano, cioè, che la gestione delle risorse ittiche rientrasse nelle competenze della (allora) Comunità Economica Europea (oggi UE) anche per quanto riguarda i rapporti con gli Stati terzi. L'ultimo accordo di pesca concluso dall'Italia con un Paese terzo è, infatti, quello con la Tunisia, che risale al 19 giugno 1976.

La conseguenza naturale sarebbe stata la conclusione, da parte dell'UE, di accordi di pesca che consentissero ai Paesi membri, con le flotte pescherecce più sviluppate, di sfruttare le acque straniere in cambio di un compenso o di altri benefici per lo Stato costiero⁵⁴. Tuttavia, anche se per i Paesi dell'UE la competenza a stipulare tali accordi spetta alla Commissione europea, poiché la competenza per la delimitazione delle ZEE e delle zone di pesca appartiene agli Stati membri (anche oggi che l'UE ha ratificato la Convenzione sul diritto del mare), la UE ha la competenza a stipulare un accordo di pesca solo una volta delimitata la zona.

Allora, soltanto la Francia, con legge 16 luglio 1976 n. 76-655, istituì sostanzialmente una ZEE, assumendo taluni obblighi in materia di tutela ambientale e attribuendosi competenze in materia di ricerca scientifica e di installazione e utilizzo di isole artificiali e altri impianti⁵⁵.

53 Come noto, quanto una competenza è esclusiva, gli Stati membri possono adottare solo norme di esecuzione di atti comunitari oppure norme che le istituzioni europee li autorizzano ad emanare.

54 Ronzitti N. (2010). The Law Of The Sea And Mediterranean Security. *German Marshall Fund of the United States*. Testo disponibile al sito: <http://www.jstor.com/stable/resrep19023.7>.

55 In questo modo, la Francia acquisiva la possibilità di adire i tribunali nazionali per le eventuali violazioni in materia di tutela ambientale commesse in tale zona, le quali, in linea di principio, potrebbero essere punite soltanto dallo Stato in cui è registrata la nave che commette l'infrazione. Si veda *amplius*, Parlamento europeo, Direzione generale Politiche interne dell'Unione, Dipartimento tematico delle Politiche strutturali e di coesione (2006). La Pesca in Francia. Testo disponibile al sito: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2006/369038/IPOL-PECH_NT\(2006\)369038_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2006/369038/IPOL-PECH_NT(2006)369038_IT.pdf).

Malta (che allora non faceva parte della Comunità europea), invece, con legge del 7 dicembre 1971, aveva già istituito una propria Zona Riservata di Pesca (ZEP), estesa per 25 miglia marine dalle linee di base del mare territoriale. Gli altri Paesi europei mantennero, invece, un approccio prudentiale e solo successivamente iniziarono a rivendicare ZPE o ZPP in quanto suscettibili di incontrare meno resistenze e contrapposizioni delle ZPE.

L'Italia, come si è ricordato (*supra*, Capitolo I, paragrafo 4, *in fine*), istituirà una ZPE solo nel 2011, a seguito della sua proclamazione nel 2006.

Nel corso del tempo, la PCP è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, resi necessari anche dall'adesione di nuovi Stati membri dotati di flotte cospicue (dopo il Regno Unito, Irlanda e la Danimarca nel 1972, la Spagna e il Portogallo nel 1986).

Si fa riferimento, in particolare, al Regolamento n. 3760/92/CEE del 1992, poi riformato da tre regolamenti del 20 dicembre 2002, con l'obiettivo di assicurare la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca.

Alla Conferenza ministeriale europea di Venezia per una pesca sostenibile e responsabile nel Mediterraneo del 25-26 novembre 2003, gli Stati membri ricevevano un ulteriore incoraggiamento alla creazione di ZPP quali strumenti di contrasto alla pesca illegale e di protezione delle risorse ittiche da un eccessivo sfruttamento⁵⁶.

Il Regolamento n. 1967/2006/CE del 2006 dettava una specifica disciplina per uno sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo e prescriveva agli Stati membri di indicare, entro il 31 dicembre 2007, le ZPP e le eventuali misure di gestione da applicare in tali zone, sia nelle acque su cui esercitavano la giurisdizione, sia all'esterno di esse.

Anche a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009), che ha codificato quanto risultava dall'orientamento della Corte di giustizia sopra ricordato, la PCP rientra fra competenze concorrenti dell'Unione e degli Stati membri – salvo che per la conservazione delle risorse biologiche del mare oggetto di una competenza esclusiva⁵⁷ – e si pone come obiettivo il contenimento dello sforzo di pesca e della produzione del settore ittico⁵⁸. La dimensione esterna della pesca (cioè la stipulazione di accordi di pesca sia bilaterali che multilaterali), già di competenza della Comunità dal 1976, viene inserita fra i pilastri della PCP.

56 Nel 2005, veniva istituita l'Agenzia comunitaria per il controllo della pesca, divenuta operativa nel 2008 (e ridenominata Agenzia europea per il controllo della pesca (*European Fisheries Control Agency*) nel 2011), con sede a Vigo, Spagna.

57 Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede ora espressamente che l'UE ha una competenza concorrente nel settore della pesca (art. 4 TFUE), mentre possiede una competenza esclusiva per la conservazione delle risorse biologiche (art. 3 TFUE).

58 L'attuale PPC è definita negli articoli da 38 a 44 TFUE.

Il Regolamento n. 1380/2013/UE dell'11 dicembre 2013, che ha ridefinito la PCP sulla base dei nuovi obiettivi, introduce il principio generale secondo cui: tutti i pescherecci registrati nell'UE godono del diritto di pari accesso alle acque e alle risorse unionali⁵⁹, fatte salve alcune eccezioni provvisorie scadute, tranne eventuali proroghe, alla fine del 2022 (art. 5).

In base a tale principio, l'eventuale proclamazione di una ZPE o anche di una ZEE da parte di uno Stato membro preclude l'esercizio della pesca in tale zona ai pescherecci battenti una bandiera extra-UE⁶⁰, ma non ai pescherecci degli altri Stati membri dell'Unione.

Si tratta di un principio che ha delle implicazioni estremamente rilevanti per il nostro Paese, sia nei rapporti con altri Stati membri dell'UE, sia nelle relazioni con Stati terzi.

Sotto il primo profilo, è evidente che la questione della pesca perde di centralità nella delimitazione della ZEE italiana, ad esempio, con Francia, Spagna e Croazia. Mentre per quanto riguarda i confini con la sponda Sud del Mediterraneo – è altrettanto evidente che – ad ogni miglio di ZEE italiana corrisponde un vantaggio per la pesca di tutti gli Stati membri dell'UE.

Anche questo è un elemento da avere presente e di cui è doveroso tener conto tanto in sede di negoziati intra-UE, quanto al fine di ottenere il supporto di altri Stati membri nella definizione della ZEE nei rapporti con Stati terzi.

2. Gas naturale e altri idrocarburi

Secondo le stime del Ministero per lo Sviluppo economico (MISE, oggi Ministero delle imprese e del *made in Italy*), nel sottosuolo italiano (fra zone terrestri e marine) ci sono 350 miliardi di metri cubi di gas naturale. In alcuni casi, si tratta di riserve già confermate, in altre, solo potenziali. Come indicato nel Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)⁶¹, nel nostro Paese sono presenti 1.298 pozzi produttivi di gas naturale di cui 514 sono classificati come “eroganti” – dunque effettivamente utilizzati per le estrazioni – più di 750 sono definiti “non eroganti”, cioè non sono attivi, mentre alcuni pozzi hanno scopi manutentivi, di “re-iniezione e altro utilizzo”.

In base al medesimo PiTESAI, i principali giacimenti di gas in Italia si trovano nel Mar Adriatico, in particolar modo nella sua porzione settentrionale e centrale, innanzi alle coste

59 Secondo la definizione contenuta nello stesso Regolamento, sono “acque unionali”: “le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato” (art. 4).

60 Da qui, la complessità e sensibilità della questione della pesca rispetto alla *Brexit* e alla negoziazione del Trattato che alla fine la ha accompagnata, che però per questo aspetto non interessa direttamente l'Italia (Accordo UE-Regno Unito sugli scambi commerciali e la cooperazione, concluso a Roma e Bruxelles il 30 dicembre 2020, applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021).

61 Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 2021. Testo disponibile al sito: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7763>.

di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Significativi anche quelli presenti nel Canale di Sicilia (dove si trovano i giacimenti di Cassiopea e Argo) e al largo di Crotone (Calabria). Il gas non estratto in Adriatico è stimato in alcune decine di miliardi di metri cubi.

In realtà, le due piattaforme (Giulia 1 e Benedetta 1) che potrebbero produrre fino a 1,5 miliardi di metri cubi di gas metano, non si trovano nella ZEE ma a meno di 12 miglia dalla costa – in una fascia dove dal 2010 non è possibile ottenere nuove autorizzazioni per l'estrazione perché, fra l'altro, la subsidenza farebbe sparire Venezia⁶².

Senonché, nell'ambito del medesimo mare – quello Adriatico – sul lato opposto, i giacimenti sono sfruttati dalla Croazia che soddisfa così una buona parte del suo fabbisogno.

Le conseguenze della guerra in Ucraina hanno, come noto, esposto drammaticamente la dipendenza del nostro Paese dalle importazioni di gas: nel 2021, oltre il 95 per cento del gas consumato è stato importato dall'estero. Il principale fornitore è stata proprio la Russia, con quasi il 40% del totale, seguita da Algeria (con il 30%), Azerbaijan (con il 10%), Qatar, Libia, Norvegia e altri Paesi, tra i quali i Paesi Bassi, gli Stati Uniti e l'Egitto. Oggi, a distanza di quasi due anni dall'inizio del conflitto, l'Algeria è il nostro attuale principale fornitore.

Di qui, la rilevanza per l'importazione in Italia di gas naturale sia dei gasdotti che dei rigassificatori.

(Ora?) mentre per l'importazione in Italia di gas proveniente dall'Olanda e dal Mare del Nord, così come dalla Russia e dall'Azerbaijan, i gasdotti attraversano la terraferma, il gasdotto TAP realizza l'importazione verso l'Italia di gas algerino con l'attraversamento sottomarino del Canale di Sicilia, ovvero da Cap Bon a Mazara del Vallo. Per il mare passa anche l'importazione di gas di provenienza dalla Libia e da altri Paesi africani.

I rigassificatori consentono l'importazione di gas naturale anche da Paesi lontani, con i quali non sussiste una continuità geografica (neppure via mare).

Significativo al riguardo è il c.d. Piano Mattei per l'Africa, che rappresenta la nuova strategia del Governo nel Mediterraneo⁶³.

62 A dicembre 2002, il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha denunciato i gravi danni ambientali arrecati dalle trivelle al largo delle coste del Polesine; ha quindi posto la questione in *stand by* e poi ottenuto l'istituzione di un tavolo tecnico fra Ministero e Regione. Contrari sono anche Legambiente e Greenpeace, come pure il Presidente della Regione Puglia. Il Presidente della Emilia Romagna si è espresso, invece, a favore dell'aumento delle estrazioni dai giacimenti esistenti, a patto, però, che non ne vengano aperti di nuovi.

63 Su cui si veda, ad esempio, la risposta della Sottosegretaria di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, all'interrogazione n. 5-01292 Lomuti: Sui contenuti del Piano Mattei per l'Africa (III Commissione permanente, Affari esteri e comunitari, 13 settembre 2023, p. 48, testo disponibile al sito: <http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2023/09/13/leg.19.bol0165.data20230913.com03.pdf>).

Il Piano mira, fra l'altro, a rendere l'Italia un *hub* energetico sfruttando la propria posizione centrale nel Mar Mediterraneo e in Europa, nonché le notevoli connessioni via gasdotto verso il Nord Europa, come porta di accesso per il gas da esportare in tutta Europa (su cui si veda anche, *infra*, il paragrafo 6 su Trasporti e Comunicazioni).

Alla data in cui si scrive, tuttavia, il Piano Mattei è noto prevalentemente attraverso notizie di stampa⁶⁴, mentre non pare ancora essersi concretizzato l'annuncio del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di nuove disposizioni, nel c.d. "Decreto energia 2023"⁶⁵, sull'opportunità di utilizzare i giacimenti gas metano nei nostri territori, incluse le zone marine.

3. ZEE e transizione ecologica: impianti eolici, moto ondoso, correnti e altre fonti di approvvigionamento energetico rinnovabili

Com'è noto, la transizione ecologica (o verde, il c.d. *green deal*) costituisce la nuova strategia di crescita dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, rispettando gli impegni assunti nel quadro dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici⁶⁶. L'Italia è impegnata quale firmatario, oltre che come Stato membro dell'UE, a trasformare la società in un'ottica di sviluppo sostenibile, a supporto delle future generazioni.

Una componente essenziale della transizione ecologica è la c.d. transizione energetica, in cui il passaggio alle fonti rinnovabili giuoca un ruolo fondamentale.

64 *Ex multis*: Meloni: a ottobre presentiamo il Piano Mattei per l'Africa. *Il Sole 24 Ore*, 14 aprile 2023 (testo disponibile al sito: <https://www.ilsole24ore.com/art/meloni-ottobre-presentiamo-piano-mattei-l-africa-AE9jBYHD>); Il piano di Meloni per l'Africa: un accordo migratorio?. *Il Grand Continent*, 20 aprile 2023 (testo disponibile al sito: <https://legrandcontinent.eu/it/2023/04/20/il-piano-di-meloni-per-lafrica-un-accordo-migratorio/>); Il mistero del piano Mattei per l'Africa. Info cooperazione, 4 luglio 2023 (testo disponibile al sito: <https://www.info-cooperazione.it/2023/07/il-mistero-del-piano-mattei-per-lafrica/>) Giro M., Gestire le migrazioni: il "Piano Mattei" e la sfida della governance. *Ispi Online*, 13 luglio 2023 (testo disponibile al sito: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gestire-le-migrazioni-il-piano-mattei-e-la-sfida-della-governance-135201>); Lauria M., Meloni al G20 rilancia il Piano Mattei: "Dall'Italia 3 miliardi all'Africa per il clima. *La Repubblica*, 9 settembre 2023 (testo disponibile al sito: https://www.repubblica.it/politica/2023/09/09/news/meloni_g20_india_clima_africa_piano_mattei-413832574/); Pavia A. La Tunisia sarà decisiva per il Piano Mattei. *Affari internazionali*, 10 settembre 2023 (testo disponibile al sito: <https://www.affarinternazionali.it/la-tunisia-sara-decisiva-per-il-piano-mattei/>); Fiammeri B. Migranti, Giorgia Meloni all'Onu: ecco il piano per l'Africa. *Il Sole 24 Ore*, 18 settembre 2023 (testo disponibile al sito: <https://www.ilsole24ore.com/art/migranti-giorgia-meloni-all-onu-ecco-piano-l-africa-AFsF9Ku>); Bianco L. Meloni punta tutto sul Piano Mattei per l'Africa. Peccato che funzioni al contrario. *Huffington Post*, 18 settembre 2023 (testo disponibile al sito: https://www.huffingtonpost.it/politica/2023/09/18/news/piano_mattei_meloni_africa_immigrazione_tajani_onu13382673/).

65 Decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131, Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (pubblicato in GU Serie Generale 29 settembre 2023 n. 228 ed entrato in vigore il 30 settembre 2023).

66 L'Accordo di Parigi – *UN Framework Convention on Climate Change* – è il primo accordo universale, giuridicamente vincolante sul clima a livello mondiale. È stato firmato il 22 aprile 2016 e ratificato dall'UE il 5 ottobre 2016.

Le rinnovabili sono fonti di energia alternative ai tradizionali combustibili fossili, non sono soggette ad esaurimento (per questo sono dette “rinnovabili”) e ne esistono di differenti tipi: solare/fotovoltaico, eolico, idraulico, geotermico, biomassa e idrogeno decarbonizzato.

Il mare ha un potenziale immenso per la produzione di energia rinnovabile in tutte o alcune delle sue varie forme – in gran parte probabilmente ancora tutto da scoprire.

Ad avviso di chi scrive, il contributo del mare allo sviluppo delle energie rinnovabili costituisce uno degli aspetti più rilevanti e certamente più innovativi, all’origine dell’attuale interesse per la ZEE italiana.

Come si è visto (*supra*, Capitolo I, paragrafo 2), l’istituzione della ZEE consente allo Stato costiero lo sfruttamento esclusivo di tutte le risorse della colonna d’acqua e di aria sovrastante il suolo e il sottosuolo marino: il sole, il vento, il moto ondoso sono tutte potenziali fonti di energia rinnovabile, il cui sfruttamento è oggi possibile grazie a conoscenze scientifiche e impianti tecnologici nemmeno immaginabili fino a pochi anni fa e ancora ai giorni nostri in continua e rapida evoluzione.

Vi è dunque l’esigenza di una attenzione sulla ZEE rinnovata, anche rispetto a quella esistente al momento della decisione di provvedere alla sua proclamazione con legge 14 giugno 2021 n. 91, per i profondi mutamenti del quadro geopolitico e quindi degli interessi strategici dell’Italia in Europa e nel Mediterraneo (così come nel resto del mondo) – impensabili al momento dell’adozione della Legge 14 giugno 2021 n. 91.

Al riguardo è da segnalare che il Piano Nazionale del Mare⁶⁷, per quanto si è potuto apprendere dalle notizie di stampa, si occupa specificamente dello sfruttamento delle risorse del mare (sia territoriale che della ZEE) per la produzione di energia rinnovabile.

Il Decreto energia 2023 (di cui si è detto *in fine* del paragrafo precedente) non è invece intervenuto sulla definizione delle aree idonee per le rinnovabili senza devastare il territorio, prevedendo la possibilità di inserire grandi piattaforme fino a 50x50 chilometri per l’eolico *offshore* in mare, come era stata annunciato.

Nessuna iniziativa legislativa o di indirizzo (governativa o parlamentare) affronta, inoltre, quella che appare come una fra le principali criticità della mancata delimitazione della ZEE italiana, ossia la questione della sua delimitazione con l’Algeria.

Le esorbitanti pretese algerine – secondo cui l’estensione della superficie di mare d’interesse economico algerino arriverebbe a lambire le acque territoriali italiane (*supra*, Capitolo II, paragrafo 3) – benché contestate dall’Italia, con il conseguente sostanziale congelamento della situazione, creano incertezze nella gestione degli spazi marittimi.

⁶⁷ Si tratta del Piano approvato dal Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare istituito presso il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare il 31 luglio 2023, il cui testo, alla data di conclusione del presente studio, non è ancora stato reso pubblico.

Questa incertezza è rilevante in particolare, rispetto agli spazi marini da destinare allo sfruttamento energetico della risorsa eolica, notoriamente abbondante nei mari del versante occidentale che circondano la Sardegna.

4. ZEE e transizione ecologica – Risorse minerarie di interesse strategico

Considerazioni in parte analoghe a quelle appena svolte a proposito delle fonti di energia rinnovabili, possono essere ripetute in relazione allo sfruttamento esclusivo delle risorse minerarie, in particolare quelle di interesse strategico come le c.d. terre rare, che si trovano nel suolo e sottosuolo marino.

I poteri di sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo della ZEE sono, come si è visto, i medesimi che spettano allo Stato costiero nella piattaforma continentale. Il diritto dell'Italia allo sfruttamento esclusivo delle risorse minerarie nel suolo e nel sottosuolo marino oltre il proprio mare territoriale esiste, dunque, da almeno tre quarti di secolo, quando si è affermato l'istituto della piattaforma continentale. I relativi poteri sono perfettamente identici, quando le due zone marine sono dal punto di vista geografico interamente sovrapponibili.

Nuovo è, tuttavia, l'interesse allo sfruttamento di tali risorse in relazione al progresso tecnologico, la transizione ecologica e i mutamenti del quadro geopolitico, di cui si è detto.

Il Piano Nazionale del Mare (ricordato *in fine* del paragrafo precedente)⁶⁸ dovrebbe includere, al riguardo, indicazioni sia sulle attività ispettive che su quelle estrattive vere e proprie.

È da tenere presente, tuttavia, per quanto riguarda tanto lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, quanto quello delle risorse minerarie, che le esigenze di sfruttamento della ZEE debbono essere contemperate con la necessità per l'Italia di rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente marino (su cui si veda *infra*, paragrafo 6).

5. Trasporti e Comunicazioni

Come anticipato a proposito dell'interesse dell'Italia allo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale e altri idrocarburi (*supra*, paragrafo 2), il mare è una risorsa preziosa oltre che a fini di estrazione e per la produzione di fonti di energia, anche per il trasporto dell'energia (sia da fonti tradizionali che da fonti rinnovabili).

Le vie del mare sono essenziali, innanzitutto, per il trasporto del gas naturale estratto dalle nostre piattaforme, ma lo sono altrettanto – e ad oggi assai di più – per l'importazione verso l'Italia e l'Europa del gas prodotto altrove.

⁶⁸ *Supra*, nota 67.

L'Italia importa il gas naturale dall'Algeria – che, come si è detto, è il nostro attuale principale fornitore – grazie all'attraversamento sottomarino del Canale di Sicilia, ovvero da Cap Bon a Mazara del Vallo, con il gasdotto *TMPC*.

Greenstream, il gasdotto che collega la Sicilia ai giacimenti gasiferi di Eni in Libia e attraverso il quale nel 2022 sono stati importati 2,5 miliardi di metri cubi di gas libico (circa un terzo del gas prodotto da Eni in Libia), è invece indisponibile da maggio 2023, a causa della situazione politica locale. Il gasdotto *Eastmed* per lo sfruttamento dei giacimenti individuati nel triangolo fra Egitto, Siria e Cipro, che dovrebbe trasportare le riserve di gas del Mediterraneo orientale in Europa, è un progetto di cui si parla da più di dieci anni, fin dai tempi delle prime scoperte di giacimenti nell'area (a cominciare da quelle dell'ENI). Il progetto prevede circa 1.900 chilometri di tubi sottomarini da Israele alla Grecia con una profondità che, in alcuni tratti, raggiungerebbe addirittura i 3.000 metri, per collegarsi poi al tratto *offshore* del gasdotto *Poseidon* (altri 210 chilometri) dalla Grecia all'Italia (Otranto). Assieme, le due condutture *Eastmed-Poseidon* costituirebbero una mega infrastruttura fossile, promossa dall'italiana Edison (controllata dalla francese EDF) e dalla greca DEPA, unite nella *joint venture* IGI Poseidon⁶⁹.

Oltre ai gasdotti per l'attraversamento sottomarino, le navi attraversano il Mediterraneo per il trasporto del gas naturale liquido (GNL), dai Paesi produttori agli impianti di rigassificazione GNL (sia *onshore* che *offshore*) e da questi ultimi alla terraferma).

Per le vie del mare passa anche – necessariamente – l'energia prodotta *offshore* dalle fonti rinnovabili.

Naturalmente avviene via mare il trasporto, da e per l'Africa, di qualsiasi tipologia di merci (diversa dall'energia) che non segua la via aerea – considerata la più costosa.

Al pari di quella agricola, anche la politica dei trasporti è stata una delle prime politiche comuni dell'UE, prevista fin dall'istituzione della Comunità economica europea, nel Trattato di Roma, con l'obiettivo iniziale principale di istituire un mercato comune che consentisse la libera prestazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza dei mercati dei trasporti. Questo obiettivo è stato ampiamente raggiunto.

69 La Commissione europea ha inserito i gasdotti *EastMed* e *Poseidon* nell'elenco delle infrastrutture energetiche strategiche dell'Unione sin dalla prima edizione della lista "Progetti di Interesse Comune" (PCI) del 2013, che possono beneficiare di finanziamenti UE (Bruxelles, infatti, ha già finanziato uno studio di fattibilità per l'*EastMed*). Nonostante il nuovo regolamento europeo escluda i progetti connessi alle fonti fossili dalla PCI list, le due opere potrebbero entrare nella nuova lista: il tratto *EastMed*, grazie a una deroga per Cipro; il tratto *Poseidon*, perché si presenta come infrastruttura per l'idrogeno, anche se inizialmente verrà utilizzato per il gas. La decisione finale sul gasdotto ha continuato a slittare per i dubbi sulla sua sostenibilità ambientale ed economica (con costi stimati tra i 5-7 miliardi di euro), ma la crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina ha riportato in auge il progetto. Sulla fattibilità del progetto pende anche il contenzioso fra Cipro e Turchia (sulla c.d. questione di Cipro risalente all'invasione turca di Cipro del 1974 e mai risolta). Sui rischi geopolitici e per la pace, oltre ai possibili impatti ambientali e climatici, si veda *Greenpeace Italy*, La resurrezione del gasdotto *Eastmed*, 27 febbraio 2023. Testo disponibile al sito: <https://www.greenpeace.org/italy/storia/17078/la-resurrezione-del-gasdotto-eastmed/>.

Oggi, la politica europea dei trasporti mira alla creazione della rete transeuropea dei trasporti e alla mobilità sostenibile, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del settore, nell'ambito del *green deal*.

Il trasporto marittimo è anche una parte centrale della politica marittima integrata (PMI), un approccio olistico a tutte le politiche dell'UE correlate ai mari, che attraverso il coordinamento delle attività interconnesse relative agli oceani, ai mari e alle coste, mira a ridurre l'impatto sull'ambiente e rafforzare la c.d. economia blu che comprende tutte le attività economiche marittime.

In questo ambito, assumono particolare rilievo le reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni (RTE o TENs, secondo l'acronimo inglese), per favorire l'interconnessione delle reti infrastrutturali nazionali e la loro interoperabilità tenendo conto, in particolare, della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche⁷⁰.

Le reti trans-europee dell'energia (RTE-E o TEN-E) riguardano i settori dell'elettricità e del gas naturale. In particolare, esse si propongono di collegare l'infrastruttura energetica degli Stati membri dell'UE per favorire la creazione di un mercato unico dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Le reti trans-europee di trasporto (RTE-T o TEN-T) sono un insieme di infrastrutture lineari (ferroviarie, stradali e fluviali) e puntuali (nodi urbani, porti, interporti e aeroporti) considerate rilevanti a livello europeo, il cui completamento è previsto per il 2030 e, rispetto alle quali, la priorità è assicurare la continuità dei corridoi, colmare divari, eliminare le strozzature e gli ostacoli tecnici ai flussi di trasporto tra gli Stati membri dell'UE, realizzando i collegamenti mancanti, assicurando collegamenti tra le differenti modalità di trasporto ed eliminando i colli di bottiglia esistenti. Per i corridoi sono previsti finanziamenti e investimenti europei di progetti di interesse comune sia per la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto che per il miglioramento delle infrastrutture esistenti⁷¹.

70 Sulle reti trans-europee dei trasporti, previste all'art. 170 TFUE, si veda, Maresca M. (2022). Prime riflessioni su politiche fiscali per la crescita, competitività delle reti europee e aiuti di Stato. *Diritto e pratica tributaria*, 1: 49-82.

71 Quattro dei nove Corridoi TEN-T interessano l'Italia: il Corridoio Mediterraneo, che attraversa il Nord Italia da Ovest ad Est, congiungendo Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna e Ravenna; il Corridoio Reno Alpi, che passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge al porto di Genova; il Corridoio Baltico Adriatico, che collega l'Austria e la Slovenia ai porti del Nord Adriatico di Trieste, Venezia e Ravenna, passando per Udine, Padova e Bologna; il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, che parte dal valico del Brennero e collega Trento, Verona, Bologna, Firenze, Livorno e Roma con i principali centri urbani del sud come Napoli, Bari, Catanzaro, Messina e Palermo.

Fra le TEN-T rientra anche la rete marittima trans-europea (c.d. “Autostrade del Mare”)⁷². Nei corridoi rappresentati dalle Autostrade del Mare, l'Italia è *leader*.

Le Autostrade del Mare rappresentano la vera soluzione per un trasporto merci sostenibile e multicanale.

L'Italia ha interesse a diventare la piattaforma di queste merci e che i corridoi Tirrenico-Adriatico entrino a far parte delle arterie europee che congiungono il Sud Italia al Nord Europa⁷³. Anche questa è, dunque, una area sulla quale l'attenzione dell'Italia dovrebbe essere puntata per non perdere importanti opportunità e vantaggi competitivi.

6. Patrimonio culturale subacqueo e ambiente marino

Ai sensi dell'art. 303 della Convenzione di Montego Bay, che riflette una norma di diritto internazionale consuetudinario, gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e cooperano a questo fine, e possono presumere che la rimozione dal fondo del mare di questi oggetti nella zona contigua si risolva in una violazione delle sue leggi e regolamenti. Nella zona contigua, che può estendersi fino a 24 miglia dalla linea di base del mare territoriale, allo Stato costiero è consentito, inoltre, l'esercizio di poteri di controllo ai fini del rispetto (prevenzione e repressione delle violazioni) delle proprie leggi e dei propri regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione (Art. 33 Convenzione di Montego Bay)⁷⁴. La nozione di poteri in materia “sanitaria” che possono essere esercitati nella zona contigua, tuttavia, non include la protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento.

L'attività archeologica nella ZEE e nella piattaforma continentale non è regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ma è disciplinata da altre regole di diritto internazionale in materia culturale – in particolare, la Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi nel 2001⁷⁵ (ratificata dall'Italia nel 2010)⁷⁶. Scopo della Convenzione UNESCO è l'accrescimento, la salvaguardia, ma anche la

72 L'Autostrada del Mare è stata aggiunta all'elenco delle TEN-T dalla Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004 n. 884/2004/CE (che modificava la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, a sua volta successivamente modificata; *infra*, nota 73).

73 Nel 2022, l'intero sistema è stato rivisto dalla Commissione Ue e il nuovo corridoio Mar Baltico-Mar Egeo-Mar Nero va in concorrenza con quello Nord/Sud tra Scandinavia e Mediterraneo. Il timore è che il nuovo baricentro favorisca gli Stati dei Balcani, ma soprattutto Grecia, Cipro e Turchia, e le strategie di sviluppo dei relativi porti – a discapito degli scali italiani (soprattutto del Sud, come Napoli, Gioia Tauro, Palermo), ma anche spagnoli, francesi e del Marocco. L'unica concessione all'Italia della revisione è il prolungamento al porto di Bari (da Ravenna) del corridoio Mar Baltico-Mar Adriatico, con connessioni verso Leopoli e Kiev, e – forse – il progetto per un nuovo corridoio dei Balcani Occidentali, che potrebbe rafforzare i collegamenti dell'Italia con i porti croati dell'Adriatico, con l'Egeo greco e con il Mediterraneo orientale in generale.

74 *Supra*, Capitolo I, paragrafo 3.

75 *UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, Parigi, 2 novembre 2001, entrata in vigore 2 gennaio 2009.

76 Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in GU n. 262 del 10-11-2009.

promozione di consumi culturali di beni recuperati dal mare, grazie alle tecnologie più avanzate della fisica e della chimica e, altresì, dell'informatica e del digitale⁷⁷.

L'Italia, che ha una tradizione nella tutela del proprio patrimonio storico, artistico e culturale – unico al mondo per ricchezza e varietà – ha le qualità per essere *leader* nella protezione del patrimonio marino.

Diversi strumenti giuridici regolamentano e promuovono la cooperazione internazionale per affrontare le questioni ambientali nel settore marittimo. La protezione delle risorse biologiche del mare costituisce, inoltre, una competenza dell'UE, inizialmente ritenuta dalla Corte di giustizia e oggi riconosciuta dai Trattati, di carattere esclusivo, con conseguente limitazione del potere di intervento degli Stati membri⁷⁸.

Per i Paesi del Mediterraneo, rileva la Convenzione di Barcellona del 1976 sulla tutela dell'ambiente marino e delle regioni costiere del Mediterraneo⁷⁹, ratificata da 21 Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo (compresi 8 paesi dell'UE, fra cui l'Italia) e la stessa Unione. Modificata e integrata dai sette successivi protocolli ad essa allegati, la Convenzione richiede alle parti contraenti di adottare, singolarmente o congiuntamente, tutte le misure necessarie per proteggere e migliorare l'ambiente marino e il litorale del Mar Mediterraneo, onde contribuire al suo sviluppo sostenibile.

L'istituzione della ZEE consentirà finalmente all'Italia di precisare i confini del suo territorio marittimo, anche nei confronti delle pretese di altri Stati, e quindi di assumere piena consapevolezza dei diritti (e degli obblighi) esercitabili in conformità con le regole internazionali, ivi comprese quelle in materia di protezione del patrimonio culturale e dell'ambiente marino contro l'inquinamento.

7. Immigrazione

Come poco più sopra ricordato (paragrafo 6, *incipit*), nella zona contigua, che si estende per ulteriori 12 miglia dal limite esterno delle acque territoriali, il diritto internazionale consente allo Stato costiero di esercitare i controlli necessari al fine di prevenire e punire eventuali violazioni delle proprie leggi, incluse quelle in materia di immigrazione, commesse sul territorio o nel mare territoriale.

77 Papa A. (2002). Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo nell'ordinamento italiano: aspetti problematici e prospettive future. *Rivista giuridica dell'edilizia*, 4: 211-230; Rak G. (2002). Le nuove linee guida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per la designazione di aree speciali e di aree marine particolarmente sensibili. *Rivista giuridica dell'ambiente*, 3-4: 591-613.

78 *Supra*, paragrafo 1.

79 Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento (c.d. Convenzione di Barcellona), firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, entrata in vigore 12 febbraio 1978. Il testo della Convenzione e i relativi Protocolli sono disponibili al sito: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31970/bcp2019_web_eng.pdf.

Una volta istituita, la ZEE italiana ingloberebbe anche la zona contigua (peraltro mai formalmente istituita dall'Italia), dando una base giuridica più solida ai poteri per il contrasto all'immigrazione clandestina e al traffico dei migranti, che la Marina militare esercita oggi sulla base della legge Bossi-Fini del 2002.

L'istituzione della ZEE non incide, invece, sulla delimitazione – che rimane invariata – delle *Search and Rescue regions* (SARs), le zone di ricerca e salvataggio in cui è diviso il Mar Mediterraneo centrale, tra Italia, Malta, Libia e Tunisia, e a ciascuna delle quali è associato un centro di soccorso competente, responsabile per l'organizzazione e il coordinamento delle operazioni di soccorso, in presenza di una emergenza in mare. Ciò ai sensi della Convenzione sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979, entrata in vigore nel 1985 e ratificata dall'Italia nel 1989⁸⁰. Gli obblighi dell'Italia e i poteri della Marina Militare rimangono al riguardo invariati.

Il contrasto ai trafficanti di esseri umani, realizzato prima di tutto sulla terraferma di partenza con azioni di cooperazione di polizia e la possibilità di operazioni di rimpatrio nelle acque territoriali del Paese di origine, non dovrebbe determinare rischi o introdurre nuove restrizioni né per i migranti né le Organizzazioni non governative che prestano loro soccorso nella ZEE.

La nuova strategia nel Mediterraneo che con il Piano Mattei per l'Africa il Governo si è impegnato a realizzare, mira a rendere l'Italia un *hub* energetico al centro del Mediterraneo sia per le fonti tradizionali che per quelle rinnovabili⁸¹. Esso è orientato anche ad un piano complessivo di sostegno allo sviluppo del Nord Africa⁸². Se realizzato, potrebbe consentire di limitare la portata del fenomeno migratorio, in espansione a fronte del processo di destabilizzazione in atto nel continente (in particolare, nell'Africa centro-settentrionale, con il colpo di Stato in Niger e Gabon e la ripresa del conflitto nel Mali) e le recenti catastrofi naturali che hanno colpito i due estremi del Maghreb (il terremoto in Marocco e le inondazioni in Cirenaica, Libia).

8. Spazio aereo

Come si è più volte ricordato, la ZEE non si limita solo alla superficie e alla parte che sta sotto, compresi fondo e sottofondo marino, ma si estende anche alla colonna d'aria che la sovrasta.

80 Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (*International Convention on Maritime Search and Seizure*), firmata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 (modificata con risoluzione MSC.70(69) adottata il 18 maggio 1998), resa esecutiva in Italia con legge 3 aprile 1989 n. 147.

81 *Supra*, paragrafo 2, *in fine*.

82 Marengo A. (2023). Il Piano Mattei e la sfida per l'Africa tra sviluppo economico ed energetico. *Aspenia Online*, 31 agosto 2023. Testo disponibile al sito: <https://aspeniaonline.it/il-piano-mattei-e-la-sfida-per-lafrica-tra-sviluppo-economico-ed-energetico/>.

I poteri di sfruttamento esclusivo dell'Italia si estendono dunque anche allo spazio aereo, salva la libertà per tutti gli Stati di sorvolo, che trova applicazione nello spazio aereo sopra l'alto mare, così come nello spazio atmosferico sovrastante la ZEE.

La prassi, a tutt'oggi controversa, delle c.d. Zone di Identificazione Aerea per ragioni di sicurezza nazionale, attraverso le quali alcuni Stati costieri richiedono agli aerei che entrano nello spazio aereo sovrastante la propria ZEE di farsi identificare e di fornire informazioni relative al volo, non pare interessare il Mediterraneo.

È da tener presente, invece, che mentre in passato il potere marittimo di uno Stato si esercitava essenzialmente attraverso le forze navali in grado di operare sulla superficie e sotto la superficie del mare, oggi, nel nuovo ambiente operativo tridimensionale, i mezzi aerei hanno la capacità di operare validamente anche sul mare, a supporto delle operazioni navali.

L'istituzione della ZEE italiana deve tendere, dunque, al rafforzamento del potere marittimo italiano, inteso anche come potere aeronavale, essendo le moderne forze marittime costituite da capacità sia navali che aeree.

CAPITOLO IV

RACCOMANDAZIONI DI *POLICY*

1. Sul metodo: come l'Italia dovrebbe muoversi sul piano delle relazioni internazionali con i Paesi limitrofi e sul piano legislativo interno

Sul piano storico, l'Italia sconta una posizione tradizionalmente poco assertiva nel Mediterraneo, prevalentemente nella forma di reazioni alle iniziative di altri Stati.

La mancanza di iniziativa e atteggiamenti incerti, che si possono far risalire addirittura al c.d. schiaffo di Tunisi⁸³, hanno privato il nostro Paese di una effettiva forza negoziale in ambito internazionale. Forza negoziale minata, anche in tempi recenti, dall'intersecarsi fra questioni di delimitazione (e altre questioni "classiche" della ZEE attinenti allo sfruttamento delle risorse biologiche) e problemi con forti implicazioni geo-politiche, come quelli relativamente recenti legati ai flussi migratori irregolari e all'approvvigionamento energetico.

Occorre, invece, una capacità di iniziativa, accompagnata da sforzi negoziali concreti sia all'interno dell'UE che con i Paesi terzi.

Prioritaria pare, al riguardo, la definizione delle questioni pendenti sulla delimitazione della ZEE con la Francia e con i Paesi del Mediterraneo meridionale (Malta, Libia, Tunisia e – soprattutto – Algeria).

La finalizzazione ed entrata in vigore di accordi con tutti gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia pare, infatti, un passo, se non indispensabile, certamente necessario per l'istituzione (vera e propria) della ZEE con decreto del Presidente della Repubblica. DPR di cui la Legge 14 giugno 2021 n. 91 prevede l'adozione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e, quindi, la notifica agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia).

L'incertezza sui confini si traduce in una incertezza operativa nell'attuazione (e ancor prima nella formulazione) delle politiche del mare, e rende incerta, altresì, l'azione di tutti gli operatori, *in primis* la Marina Militare italiana, nel Mediterraneo.

⁸³ Si tratta, com'è noto, della crisi politico-diplomatica intercorsa alla fine XIX secolo fra l'allora Regno d'Italia e la Terza Repubblica francese riguardo al protettorato di quest'ultima sulla Tunisia, già obiettivo dei propositi coloniali del Regno d'Italia.

2. Sul merito: le priorità delle questioni immigrazione, gas naturale e altre fonti di approvvigionamento energetico, e pesca

Alla luce di quanto esposto nel Capitolo III, fra gli ambiti economici e strategici sui quali la ZEE italiana è suscettibile di avere le implicazioni più rilevanti vi è, innanzitutto, la pesca, che tradizionalmente ha costituito la stessa ragion d'essere dell'istituto della ZEE. L'Italia può definire e limitare i diritti di pesca di altri Stati e garantire la sostenibilità della propria pesca, con il limite che le acque della ZEE italiana sono acque unionali e, dunque, aperte alla pesca degli altri Stati membri dell'UE (paragrafo 1).

Un altro interesse rilevante è lo sfruttamento degli idrocarburi, a proposito del quale si è messa in evidenza l'opportunità di utilizzare i giacimenti di gas metano nei nostri territori, incluse le zone marine (paragrafo 2).

Il mare è importante anche quale fonte di approvvigionamento di energie rinnovabili attraverso il sole, il vento, il moto ondoso e le correnti (paragrafo 3) e per le c.d. Autostrade del Mare per il passaggio dei gasdotti, ma anche delle navi che trasportano energia, merci e persone (paragrafo 5). Al riguardo, il contributo del mare allo sviluppo delle energie rinnovabili costituisce senz'altro uno degli aspetti più rilevanti e certamente più innovativi, all'origine del rinnovato interesse per la ZEE.

L'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse energetiche del mare (rinnovabili e non) richiedono investimenti nella ricerca scientifica e lo sviluppo delle relative attività, inclusa la sorveglianza marittima.

Un altro settore – relativamente marginale fino ad oggi – la cui importanza pare destinata a crescere nell'immediato futuro e, quindi, con grandi potenzialità, è anche quello della conservazione dell'ambiente marino, inteso sia come patrimonio culturale, che come biodiversità, da proteggere contro l'inquinamento (paragrafo 6). L'Italia, forte della sua unicità per ricchezza e varietà del proprio patrimonio storico, artistico e culturale, ha gli strumenti per essere in prima linea nella protezione di quello marino, anche attraverso l'istituzione di aree marine protette.

Da tenere presente è che le politiche della pesca e dei trasporti costituiscono, peraltro, fin dai primi anni del processo di integrazione europea, politiche comunitarie (oggi dell'Unione europea). Il ruolo dell'Italia, all'interno della propria ZEE per la pesca e i trasporti risulta dunque limitato in termini di autonomia, e dovrà quindi svolgersi e giocarsi anche in sede di definizione e attuazione delle relative politiche, in ambito UE. Considerazioni analoghe valgono per le politiche ambientali – condizionate, se non interamente determinate, dagli obiettivi del *green deal*.

Una presa d'atto organica e quanto più comprensiva possibile degli interessi economici e geostrategici in gioco per l'Italia nel Mediterraneo potrà guidare le scelte governative, suggerendo iniziative e orientando le posizioni italiane in sede europea.

Rispetto a questa esigenza, il Piano Mattei con il duplice obiettivo di rendere l'Italia un *hub* energetico al centro del Mediterraneo e offrire un piano complessivo di sostegno allo sviluppo del Nord Africa, rappresenta, rispetto al passato, lo sforzo di una visione strategica nuova.

Esso abbisogna, a sua volta, di essere inserito in una visione più ampia, comprensiva di quanti più aspetti possibili fra quelli individuati come rilevanti nel Capitolo precedente.

Per essere effettivo, pertanto, il Piano Mattei dovrà coinvolgere anche l'Europa.

Conclusioni

Con la legge 14 giugno 2021, n. 14, l'Italia ha autorizzato l'istituzione della zona economica esclusiva (ZEE).

Nonostante avesse ratificato la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare con la legge del 2 dicembre 1994, n. 689, infatti, l'Italia non aveva ancora provveduto ad istituire tale zona marittima di giurisdizione sovrana oltre il limite esterno del proprio mare territoriale che, ai sensi della stessa Convenzione e del diritto del mare consuetudinario, non è attribuita direttamente dal diritto internazionale allo Stato costiero, ma necessita di un atto unilaterale che la proclami. In ciò, la ZEE è assai diversa dalla piattaforma continentale il cui acquisto, da parte dello Stato costiero, è automatico. La ZEE comporta poteri di sfruttamento sulle risorse (biologiche e non biologiche) che si trovano non solo sul suolo e sul sottosuolo marino, ma anche nella colonna d'acqua e di aria sovrastante (Capitolo I).

L'Italia sconta, al riguardo, oltre ai gravi ritardi nella sua proclamazione, politiche del mare generalmente poco assertive. Ciò a dispetto della sua centralità e ruolo di ponte – in senso geografico, prima di tutto, ma non solo – fra l'Est e l'Ovest dell'Europa meridionale e fra il Nord e il Sud del Mediterraneo.

I problemi, ancora aperti per la delimitazione della ZEE (e talora della stessa piattaforma continentale) – in particolare, con la Francia all'interno della stessa UE, e nel Mediterraneo con la Libia e l'Algeria, ma anche con Malta e la Tunisia – si intersecano con le questioni dello sfruttamento esclusivo delle risorse ittiche, minerarie e delle fonti di approvvigionamento energetico (incluso il trasporto dell'energia) nonché con la questione relativa alla gestione dei flussi migratori.

La risposta al quesito sul ruolo dell'Italia e, *in primis*, la Marina Militare all'interno della neoistituita ZEE, da cui trae origine la presente ricerca, non può che partire dalla considerazione della preliminare, e comunque necessaria, delimitazione dei confini della ZEE italiana (Capitolo II).

La recente ratifica ed entrata in vigore degli accordi di delimitazione con la Grecia (2021) e, da ultimo, con la Croazia (2022) segnalano la volontà dello Stato italiano di passare dalla proclamazione della ZEE italiana alla sua istituzione. L'Italia dovrebbe muoversi soprattutto sul piano delle relazioni internazionali con i Paesi limitrofi, in particolare con la Francia e con i Paesi del Sud del Mediterraneo, ai fini della definizione delle questioni pendenti (in alcuni casi, assai risalenti nel tempo).

Alle raccomandazioni di metodo delineate (*supra*, Capitolo IV, paragrafo 1), qui si aggiunge che la presa in considerazione, in maniera complessiva e sistematica, dei vari

dossiers aperti riguardo alla delimitazione della ZEE italiana – condivisa da parte di tutti gli agenti di governo – dovrebbe aprire la strada alla soluzione dei problemi sui confini non solo nell'ambito di negoziati a ciò appositamente dedicati, ma anche nel contesto di trattative più ampie, sia bilaterali che multilaterali, anche su temi assai diversi, con gli Stati interessati.

La decisione di istituire la ZEE, la cui concreta istituzione è rimessa ad un successivo DPR di cui si attende ancora l'emanazione, ha infatti dei risvolti per gli interessi del Paese estremamente rilevanti (Capitolo III).

Nel merito del quesito sul ruolo dell'Italia all'interno della neoistituita (*rectius*, istituenda) ZEE, la ricerca ha posto in luce gli ambiti economici e strategici sui quali la ZEE italiana è suscettibile di avere implicazioni (Capitolo III) e, fra questi, individuato quelli ritenuti più rilevanti (Capitolo IV, paragrafo 2).

Anzitutto, la pesca – che tradizionalmente ha costituito la stessa ragion d'essere dell'istituto della ZEE – ma anche lo sfruttamento degli idrocarburi e delle fonti di approvvigionamento energetico rinnovabili, nonché il loro trasporto.

Le politiche della pesca e dei trasporti costituiscono, peraltro, fin dai primi anni del processo di integrazione europea, politiche comunitarie (oggi dell'Unione europea). Il ruolo che l'Italia può svolgere all'interno della propria ZEE per la pesca e i trasporti ne risulta, dunque, limitato in termini di autonomia, ma dovrà svolgersi e giocarsi in ambito UE, in sede di definizione e attuazione delle relative politiche.

Il contributo del mare allo sviluppo delle energie rinnovabili costituisce uno degli aspetti più rilevanti e certamente più innovativi, all'origine del rinnovato interesse per la ZEE.

Un settore relativamente marginale fino ad oggi, ma la cui importanza è destinata a crescere nell'immediato futuro e dalle grandi potenzialità è, inoltre, quello della conservazione del patrimonio marino – nel quale l'Italia, forte della sua unicità per ricchezza e varietà del proprio patrimonio storico, artistico e culturale, ha gli strumenti per essere in prima linea nella protezione di quello marino – nel rispetto degli obblighi internazionali in materia di tutela del patrimonio e di conservazione dell'ambiente, nonché degli obiettivi europei del *green deal* e della c.d. economia blu.

Oltre agli interessi economici, c'è anche l'importanza geostrategica della ZEE italiana alla luce dei cambiamenti geopolitici in atto (post-pandemia, guerra in Ucraina, transizione energetica) sia in relazione all'appartenenza dell'Italia all'UE che sul piano puramente nazionale nell'ambito di quella che, almeno per ora, appare una inarrestabile tendenza di tutti gli Stati, ivi inclusi quelli europei, all'autonomia strategica.

Anche a questo proposito, una presa d'atto – organica e quanto più comprensiva possibile degli interessi economici e geostrategici in gioco per l'Italia nel Mediterraneo –

potrà guidare le scelte governative suggerendo iniziative e orientando le posizioni italiane in sede europea.

Il Piano Mattei per l'Africa (annunciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri fin dai primi mesi dalla sua istituzione) e il Piano Nazionale del Mare (approvato dal Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare istituito presso il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare) – per quanto conoscibili (essenzialmente attraverso notizie e comunicati stampa) – prefigurano passi concreti nella direzione indicata.

Anche il recente insediamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro (per ora senza portafogli) per la Protezione civile e le Politiche del Mare (con un ruolo di collegamento e di programmazione di funzioni e poteri che, in questo momento, sono in capo a diversi dicasteri), insieme alla ridenominazione del Ministero dell'Ambiente in Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono il segno di una rinnovata attenzione per il mare, quale parte essenziale del nostro Paese e come tale oggetto di politiche mirate, oltre che di tutela.

Bibliografia

- Azaria D. (2016). The Scope and Content of Sovereign Rights in Relation to Non-Living Resources in the Continental Shelf and the Exclusive Economic Zone. *The Journal of Territorial and Maritime Studies*. Vol. 3, 2: 5-27. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26664132>.
- Berlingieri F. (2012). Uniformità e armonizzazione del diritto marittimo. *Rivista del commercio internazionale*, 2: 445-463.
- Caffio F. (2006). La Spartizione del Mediterraneo. *Limes. Gli imperi del mare*, 4: 133-145.
- Caffio F. (2015). Gli spazi marittimi del Mediterraneo tra unilateralismi e intese di delimitazione. *Rivista di Studi Politici Internazionali, Nuova Serie*, Vol. 82, 545-558
- Caffio F. (2020). I pescatori prigionieri e la controversa questione della Zona di pesca libica. *Analisi Difesa*. Testo disponibile al sito: <https://www.analisdifesa.it/2020/11/i-pescatori-prigionieri-e-la-controversa-questione-della-zona-di-pesca-libica/>.
- Caffio F. (2020a). Non lasciamo ad altri la delimitazione del Canale di Sicilia. *Limes. L'Italia è il mare*, 10: 209-216.
- Caffio F. (2020b). Glossario di diritto del mare. Diritto e Geopolitica del Mediterraneo allargato. *Rivista marittima*, 206-218.
- Caffio F. (2021a). Una Zee per l'Italia. *Limes. L'Italia al fronte del caos*, 2: 111-116.
- Caffio F. (2021b). La Zona Economica Esclusiva è legge: si rafforza la marittimità italiana. *analisdifesa.it*. Testo disponibile al sito: <https://www.analisdifesa.it/2021/06/la-zona-economica-esclusiva-e-legge-si-rafforza-la-marittimita-italiana/>.
- Caffio F. (2022). L'accordo tra Italia e Croazia per la delimitazione della Zee. *Limes*. Testo disponibile al sito: <https://www.limesonline.com/italia-croazia-zee-zona-economica-esclusiva-mare/128096>.
- Caligiore A. (2023). Dalla Zona economica esclusiva dell'Algeria un freno allo sviluppo sostenibile dell'Italia. *Greenreport.it*. Testo disponibile al sito: <https://greenreport.it/news/geopolitica/dalla-zona-economica-esclusiva-algeria-un-freno-allo-sviluppo-sostenibile-dellitalia>.
- Camera dei Deputati, Commissione III Affari Esteri. (2020). Zona economica esclusiva italiana. *Documenti*. Testo disponibile al sito: <https://www.camera.it/leg17/522?tema=istituzione-della-zona-economica-esclusiva>.
- Cass D. (1987). 'The Quiet Revolution: The Development of the Exclusive Economic Zone and Implications for Foreign Fishing Access in the Pacific'. *Melbourne University Law Review*. Vol. 16, 1: 83.

- Colombo M. (2020). Approfondimento: l'accordo Turchia-GNA sui confini marittimi. *ISPI. Focus Mediterraneo Allargato n.12*. Testo disponibile al sito: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/approfondimento-laccordo-turchia-gna-sui-confini-marittimi-25158>.
- De Pascale F. (2020). L'Italia supera la "Zee-fobia": una novità per la pesca nel Mediterraneo. *affarinternazionali.it*. Testo disponibile al sito: <https://www.affarinternazionali.it/archivio-affarinternazionali/2020/11/litalia-supera-la-zee-fobia-una-novita-per-la-pesca-nel-mediterraneo/>.
- De Pascale F. (2021). Con la ZEE italiana nel Mediterraneo non c'è (quasi) più l'alto mare. *affarinternazionali.it*. Testo disponibile al sito: <https://www.affarinternazionali.it/archivio-affarinternazionali/2021/06/con-la-zee-italiana-nel-mediterraneo-non-ce-quasi-piu-lalto-mare/>.
- Esposito A. (2023). Italia e Algeria tra cooperazione energetica e zone economiche esclusive. *Geopolitica.info*. Testo disponibile su: <https://www.geopolitica.info/italia-algeria-zee/>.
- Esposito A. (2023). Italia e Algeria tra cooperazione energetica e zone economiche esclusive. *Geopolitica.info*. Testo disponibile al sito: <https://www.geopolitica.info/italia-algeria-zee/>.
- Gallinelli S. (2021). La territorializzazione del Mare Nostrum. I confini marittimi nel Mediterraneo e la Zona economica esclusiva italiana, Parte I. *GeoTrade*, 2: 20-27.
- Gallinelli S. (2022). La territorializzazione del Mare Nostrum. I confini marittimi nel Mediterraneo e la Zona economica esclusiva italiana, Parte II. *GeoTrade*, 5: 78-87.
- Grandi S., Coppi O. a cura di (2020). *Il Mare, 3 ed., Numero speciale del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse*. Roma: Ministero dello Sviluppo Economico.
- Koh T.T.B. (1988). The Exclusive Economic Zone. *Malaya Law Review*. Vol. 30, 1: 1-33. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/24865473>.
- Ladan A.M. (1996). Twenty years of the Exclusive Economic Zone in Africa: Resource exploration, exploitation and management. *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*. Vol. 29, 3: 249-281. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/23250207>.
- Latino A. (2020). Italia e Grecia: zone economiche esclusive e interessi nel Mediterraneo. *ISPI*. Testo disponibile al sito: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/italia-e-grecia-zone-economiche-esclusive-e-interessi-nel-mediterraneo-26617>.
- Leandro A. (2021), Verso una zona esclusiva economica italiana. *Rivista di diritto internazionale*, 4: 1081-1088.

- Leandro A., a cura di (2021), *La zona economica esclusiva italiana: ragioni, ambito, delimitazioni e sfide*. Bari: Cacucci Editore.
- Leanza U. (1993). *Il nuovo diritto del mare e la sua applicazione nel Mediterraneo*. Torino: Giappichelli.
- Leanza U. (2006). L'Italia e la scelta di rafforzare la tutela dell'ambiente marino: l'istituzione di zone di protezione ecologica. *Rivista di diritto internazionale*. 2: 309-339.
- Lee L.T. (1983). The Law of the Sea Convention and Third States. *The American Journal of International Law*. Vol. 77. 3: 541-568. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/2201077>.
- Maneggia A. (2017). Il controllo "preventivo" nella Zona Contigua. *Rivista di Diritto Internazionale*, 1: 23 - 67.
- Marengo A. (2023). Il Piano Mattei e la sfida per l'Africa tra sviluppo economico ed energetico. *Aspenia Online*. Testo disponibile al sito: <https://aspeniaonline.it/il-piano-mattei-e-la-sfida-per-lafrica-tra-sviluppo-economico-ed-energetico/>.
- Marengo A. (2023). Il Piano Mattei e la sfida per l'Africa tra sviluppo economico ed energetico. *Aspenia Online*. Testo disponibile su: <https://aspeniaonline.it/il-piano-mattei-e-la-sfida-per-lafrica-tra-sviluppo-economico-ed-energetico/>.
- Maresca M. (2022). Prime riflessioni su politiche fiscali per la crescita, competitività delle reti europee e aiuti di Stato. *Diritto e pratica tributaria*, 1: 49-82.
- Menegazzi S. (2015). Military Exercises in the Exclusive Economic Zones: The Chinese Perspective. *Maritime Safety and Security Law Journal*. I: 56-70.
- Naghmi S. H. (1980). Exclusive economic zone and the land-locked States. *Pakistan Horizon*. Vol. 33, 1: 37-48. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/41393620?typeAccessWorkflow=login>.
- Oda S. (1983). Fisheries under the United Nations Convention on the Law of the Sea. *The American Journal of International Law*. Vol. 77, 4: 739-755. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/2202532>.
- Papa A. (2002). Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo nell'ordinamento italiano: aspetti problematici e prospettive future. *Rivista giuridica dell'edilizia*, 4: 211-230.
- Papanicolopulu I. (2020). Prime osservazioni sull'accordo di delimitazione fra Grecia e Italia del 9 giugno 2020. *SIDIBlog*. Testo disponibile al sito: <http://www.sidiblog.org/2020/06/18/prime-osservazioni-sullaccordo-di-delimitazione-tra-grecia-e-italia-del-9-giugno-2020/>.

- Pendley W. P. (1986). *Development of the Exclusive Economic Zone*. In *Natural Resources & Environment*. Vol. 2, 1: 29-32. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/40912328>.
- Phillips J. C. (1977). The Exclusive Economic Zone as a Concept in International Law. *The International and Comparative Law Quarterly*. Vol. 26, 3: 585-618. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/758725>.
- Rak G. (2002). Le nuove linee guida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per la designazione di aree speciali e di aree marine particolarmente sensibili. *Rivista giuridica dell'ambiente*, 3-4: 591-613.
- Ronzitti N. (2010). The Law Of The Sea And Mediterranean Security. *German Marshall Fund of the United States*. Testo disponibile al sito: <http://www.jstor.com/stable/resrep19023.7>.
- Rose S. (1990). Naval Activity in the Exclusive Economic Zone – Troubled Waters Ahead?. *Ocean Development and International Law*. Vol. 21, 2: 123-145.
- Salcido R. E. (2010). Law Applicable on the Outer Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone. *The American Journal of Comparative Law*. Vol. 58. Supplement: Welcoming the World: U. S. National Reports to the XVIIIth International Congress of Comparative Law. 407-435. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/20744548>;
- Salerno F. (2021). Sulla natura della sentenza internazionale che delimita i confini marittimi. *Rivista di diritto internazionale*, 4: 1077-1080.
- Sapienza R. (2021a). Una Zona Economica Esclusiva per l'Italia. A prima lettura sulla legge n. 91 del 14 giugno 2021. *Fogli di lavoro per il Diritto Internazionale*. Testo disponibile al sito: https://www.lex.unict.it/sites/default/files/files/Crio/FogliLavoro/2021-2/FLADI_2021_2-12.pdf.
- Scarfi R. (2021). Zona Economica Esclusiva e Potere Marittimo. *Difesa online*. Testo disponibile al sito: <https://www.difesaonline.it/geopolitica/analisi/zona-economica-esclusiva-e-potere-marittimo>.
- Schatz V. J. (2018). The Contribution of Fisheries Access Agreements to the Emergence of the Exclusive Economic Zone. *The Journal of Territorial and Maritime Studies*. Vol. 5. 2: 5-23. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26664169>.
- Scovazzi T. (2016). Harlequin and the Mediterranean. Contemporary Developments in International Law. In Wolfrum R., Sersic M., Sosic T.M., a cura di, *Essays in Honour of Budislav Vukas*. Leiden Boston: Brill Nijhoff.

- Sebbio A. (2022). Sulla l. n. 91/2021 e l'istituenda zona economica esclusiva italiana alla luce della prassi. *Ordines*, 2: 332-352. Testo disponibile al sito: <https://www.ordines.it/sulla-l-n-912021-e-listituenda-zona-economica-esclusiva-italiana-alla-luce-della-prassi/>.
- Sessa E. (2012). Sfruttamento minerario e tutela dell'ambiente marino: ricostruzione dei principi generali in materia di responsabilità degli Stati nella prassi internazionale recente. *Rivista giuridica dell'ambiente*, 5: 535-560.
- Vanhullebusch M. and Wei Shen W. (2016). China's Air Defence Identification Zone: Building Security through Lawfare. *China Review*. Vol. 16, 1: 121-150. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/43709963>.
- Vitale A. (2023). La ratifica dell'Accordo fra Italia e Croazia sulla delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive. Osservatorio sulle fonti online. Vol. 17, 2. Testo disponibile al sito: <https://www.osservatoriosullefonti.it/rubriche/fonti-internazionali/4485-osf-2-2023-internazionale-1>.
- Williamson H. (2018). Intelligence Gathering and Espionage in the Exclusive Economic Zone: Peaceful or Not?. In Werle D., Boudreau P.R., Brooks M. R., Butler M.J.A., Charles A., Coffen-Smout S., Griffiths D., McAllister I., McConnell M. L., Porter I., Rolston S. J., Wells P. J., edited by, *The Future of Ocean Governance and Capacity Development. Essays in Honor of Elisabeth Mann Borgese (1918-2002)*. Leiden: Brill. Testo disponibile al sito: <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv2gjvvhb.77>.
- Young M. A. (2021). *A Quiet Revolution: The Exclusivity of Exclusive Economic Zones*. In K. Rubstein, edited by, *Traversing the Divide. Honouring Deborah Cass's Contributions to Public and International Law*. Canberra: ANU Press.
- Zou K. (2016). Peaceful Use of the Sea and Military Intelligence Gathering in the eez. *Asian Yearbook of International Law*. Vol. 22. 3:161-176. Testo disponibile al sito: <http://www.jstor.com/stable/10.1163/j.ctvrk3zz.12>.

Sitografia

- <https://temi.camera.it/leg18/temi/istituzione-della-zona-economica-esclusiva.html>
- https://issuu.com/rivistamarittima/docs/settembre_2021/s/13681754#:~:text=In%20esecuzione%20della%20citata%20Legge,Ligure%20e%20del%20mar%20Tirreno.
- <https://www.analisdifesa.it/2021/06/la-zona-economica-esclusiva-e-legge-si-rafforza-la-marittimita-italiana/>

- <https://www.affarinternazionali.it/archivio-affarinternazionali/2021/06/con-la-zee-italiana-nel-mediterraneo-non-ce-quasi-piu-lalto-mare/>
- <https://financecue.it/zone-economiche-esclusive-cosa-sono-e-perche-sono-importanti/34889/>
- L'Italia al fronte del caos - Limes (limesonline.com)
- <https://open.luiss.it/2021/06/24/listituzione-della-zona-economica-esclusiva-italiana/>
- <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3445/italy-establishes-a-new-special-economic-zone->

Nota sull'IRAD e Nota sull'Autrice

IRAD⁸⁴

L'Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa (IRAD) è l'Organismo che gestisce, nell'ambito e per conto del Ministero della Difesa, la ricerca su temi di carattere strategico.

Costituito come Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.) nel 1987 e riconfigurato come IRAD nel 2021 a seguito dell'entrata in vigore della Legge 77/2020 - art. 238 bis, l'IRAD svolge la propria opera avvalendosi di esperti civili e militari, italiani ed esteri, in piena libertà di espressione di pensiero.

Quanto contenuto negli studi pubblicati riflette quindi esclusivamente l'opinione del Ricercatore e non quella del Ministero della Difesa.

Annalisa Ciampi



Professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Verona e Avvocato iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine di Firenze e degli Avvocati Cassazionisti. Le sue aree di expertise includono il contenzioso internazionale, il diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali, il diritto internazionale penale e i diritti umani.

84 <https://www.difesa.it/smd/casd/im/irad/pubblicazioni-irad/ricerche/index-ricerche/36644.html>

